

Associazione
per lo Sviluppo
degli Studi di
Banca e Borsa



Università Cattolica
del Sacro Cuore
Facoltà di
Scienze Bancarie
Finanziarie e Assicurative

GABRIO FORTI

**“PERCORSI DI LEGALITÀ IN CAMPO ECONOMICO:
UNA PROSPETTIVA CRIMINOLOGICO-PENALISTICA”**

Introduzione di

GIUSEPPE VIGORELLI

Ciclo di conferenze e seminari

“L’Uomo e il denaro”

Milano 6 novembre 2006

QUADERNO N. 15

Associazione
per lo Sviluppo
degli Studi di
Banca e Borsa



Università Cattolica
del Sacro Cuore
Facoltà di
Scienze Bancarie
Finanziarie e Assicurative

GABRIO FORTI

**“PERCORSI DI LEGALITÀ IN CAMPO ECONOMICO:
UNA PROSPETTIVA CRIMINOLOGICO-PENALISTICA”**

Introduzione di

GIUSEPPE VIGORELLI

Ciclo di conferenze e seminari

“L’Uomo e il denaro”

Milano 6 novembre 2006

Sede: Presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Largo A. Gemelli, n. 1
Segreteria: Presso Banca Popolare Commercio e Industria - Milano, Via Moscova, 33 - Tel. 62.755.1
Cassiere: Presso Banca Popolare di Milano - Milano, Piazza Meda n. 2/4 - c/c n. 40625

Per ogni informazione circa le pubblicazioni ci si può rivolgere alla Segreteria
dell’Associazione - tel. 02/62.755.252 - E-mail: assbb@bpci.it
sito web: assbb.it

Giuseppe VIGORELLI,

Presidente Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa

Introduzione

*Questa sera rinnovando il nostro mensile incontro, nella sequenza storica, sui temi dell' "Uomo in rapporto al Denaro", il Prof. **Gabrio Forti** ci intratterrà sul tema annunciato: "Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica".*

Abbiamo cercato di coinvolgere l'interesse dei settori che nelle nostre banche sono più in contatto con questa materia per il loro impegno professionale.

L'oratore sarà introdotto dal Prof. Marco Lossani.

*Da parte mia, come Presidente dell'Associazione, come di consueto, aggiungo un tratto di strada nella storia che andiamo esponendo, passando dal **Mercantilismo** alla **Rivoluzione Industriale**.*

*Infatti abbiamo in precedenza affrontato il tema del **Mercantilismo** che, secondo la famosa definizione di **Adamo Smith**, è quel sistema per cui si applicarono all'economia politica gli stessi criteri che guidarono l'amministrazione d'una azienda commerciale, nel senso più lato della parola; cioè il sistema della politica economica delle **grandi monarchie nazionali** che si proponevano di promuovere l'incremento della ricchezza nazionale non tanto nell'interesse dei singoli cittadini, ma come strumento per aumentare la forza dello Stato, specie nei suoi rapporti con l'estero.*

*Gli elementi fondamentali del Mercantilismo avevano come **scopo** quello di aumentare per lo Stato le disponibilità di denaro e di metalli preziosi, e come **mezzi** per raggiunger-*

lo una serie di provvedimenti come dazi, premi e controlli, tesi ad ottenere una bilancia commerciale favorevole.

“Il commercio -scriveva Colbert nel 1666- **è la sorgente delle finanze, e le finanze sono il nerbo vitale della guerra”**. In questa affermazione vi era, si può dire, tutta l'essenza della politica mercantilistica: **il fine** da raggiungere, cioè a dire la potenza dello Stato, si fondava in prima linea sulla **forza militare**. **Il mezzo immediato** per assicurare questa forza era la finanza, mentre **il mezzo indiretto** era l'aumento della ricchezza nazionale, raggiungibile con l'incremento della produzione e degli scambi, soprattutto esterni.

Quanto alle origini della **grande industria moderna**, esse si possono far risalire a quei mercanti, tessitori o tintori **italiani, inglesi, fiamminghi** che fin dal '500 si trovavano alla testa della produzione dei **panni**, in cui i singoli artigiani di regola lavoravano per conto di un imprenditore. Già nel '700 essi si riuniscono in un solo opificio, in cui tutte le spese sono a carico del datore di lavoro che ne assume per lo più anche la direzione.

Per soddisfare le richieste di una clientela sempre più **numerosa e modesta**, non può più bastare il vecchio artigiano con le sue abitudini di precisione, di lentezza, di estrema prudenza; sono necessari lo **spirito di iniziativa**, la **potenzialità economica** e l'**audacia di un imprenditore** che possa -secondo il bisogno- **augmentare** le forze di lavoro a sua disposizione, **adeguare** rapidamente l'offerta alla domanda, **modificare** la qualità della produzione secondo il gusto della clientela, abbassandone quanto più possibile il costo. Sono appunto queste necessità che fanno preferire la manifattura alle vecchie forme di artigianato, e che stimolano alla ricerca di quei miglioramenti tecnici e di quelle invenzioni che possono **augmentare** la produttività e **diminuire** il costo della produzione stessa. Tali invenzioni sono a volte opera di modesti operai stimolati alla ricerca dalla necessità di quel ramo di industria

con cui erano a contatto quotidianamente, l'esempio della *spoletta volante* e della *pompa a vapore* ne furono testimonianza.

Intanto la “*corporazione*” è già in crisi dal ‘500. Nascono attività manifatturiere anche nelle campagne, e altre del tutto nuove, come quelle della *seta* e del *cotone*, della *stampa* e dei *metalli*.

La macchina, che semplifica il lavoro e ne modifica il rendimento, comincia a fare il suo timido ingresso in quella storia che in breve da essa sarà dominata. Chi la dirige e la esercita è il *mercante capitalista*, colui che è in grado di *acquistare* le materie prime, di *proporzionare* la produzione alle variazioni della domanda e dell’offerta, di *procurare* gli attrezzi, di *disporre* di mezzi per anticipazioni ed impianti. *Chi dirige* la produzione è una persona nettamente distinta da *chi la attua*. Da un lato l’*imprenditore capitalista*, dall’altro il *lavoratore*. La distinzione, che si inizia o si accentua, è la *premessa di una frattura sociale che caratterizzerà tutto l’avvenire*.

Ma la *rivoluzione industriale* comportò anche un costo sociale. I mutamenti avvenuti nelle *campagne* finirono per espellere dalla terra quei contadini che non avevano una specializzazione ritenuta indispensabile: molti dovettero emigrare e cercare lavoro nei porti o nelle nascenti fabbriche, ma venivano accolti solo i più abili o i più forti; molti si dettero al vagabondaggio, vivendo di espedienti, mal tollerati da coloro che avevano un lavoro stabile. È vero che la *Rivoluzione Industriale* non ha creato solo piaghe sociali e pauperismo: la popolazione era abbigliata e meglio nutrita che in passato, ma si sperimentava anche una *maggior precarietà della vita*.

Si chiama *Rivoluzione* in quanto determinò un cambiamento complesso della realtà, coinvolgendo le strutture sociali, gli avvenimenti politici e, più ampiamente gli stessi valori morali e culturali della *civiltà europea*.

*Il termine di rivoluzione industriale viene usato per la prima volta da **Engels nel 1844** e da **Stuart Mill nel 1848**, poi da **Karl Marx**.*

*Infatti per “**Rivoluzione Industriale**” si intende quel processo di rapida trasformazione degli impianti e dell’organizzazione tecnica ed economica delle industrie che si accompagna all’invenzione e all’impiego delle macchine, e che si compie in **Inghilterra** fra il **1780** e il **1830**, con anticipo di circa mezzo secolo sulla maggior parte dei Paesi del Continente.*

*Il fatto che la grande industria sia nata in **Inghilterra** si spiega con la sua grande abbondanza di giacimenti di carbone e con il suo dominio quasi incontrastato dei mari.*

*Le macchine delle **età passate** servivano soltanto ad **aumentare** la potenzialità del lavoro umano ed erano sempre messe in moto dalla forza animale, mentre le macchine dell’**età contemporanea** **sostituiscono** il lavoro dell’uomo e sono mosse dalla forza idraulica, o da quella a vapore, oppure - molto più tardi - dal motore a scoppio, e dall’elettricità.*

*La novità dunque, non consiste **nell’impiego** delle macchine, ma nelle proporzioni assunte da questo **nell’uso** del vapore come forza motrice; nel sorgere e nell’affermarsi della grande industria, organizzata per una produzione **di massa**, piuttosto che **di qualità**, che non fa perciò assegnamento sull’abilità tecnica di lavoratori specializzati che trasmettevano da padre in figlio il segreto di un’arte, ma sul lavoro uniforme e metodico di un numeroso gruppo di operai, **guidati e diretti da un imprenditore**, che disponendo di un capitale se ne serviva per aumentare la loro potenzialità produttiva e indirizzarla razionalmente a soddisfare le sempre nuove richieste del mercato. Si tratta, quindi, di un fatto economico: un imprenditore, che si assume i **rischi** e i **profitti** della produzione, ponendo i diretti produttori alle proprie dipendenze, trasformandoli, in forma più o meno aperta, in **semplici salariati**.*

*Quanto alle profonde e sconvolgenti conseguenze sociali della rivoluzione industriale, non bisogna dimenticare che, se è vero che aumentò la produzione, è altrettanto vero che, modificando le condizioni di vita e di lavoro di gran parte della popolazione, **sollevò enormi problemi sociali**, di cui sono testimonianze le opere di molti economisti, storici e romanzieri dell'epoca, oltre che i movimenti di protesta degli operai, gli scioperi ed i primi tentativi di associazione "sindacale".*

***“La storia della classe operaia in Inghilterra ha inizio nella seconda metà del '700, con l'invenzione della macchina a vapore e delle macchine per la lavorazione del cotone”**, così Engels incominciava la sua analisi delle condizioni della classe operaia inglese, dimostrando la progressiva **dissoluzione** dell'economia familiare, l'**abbandono** del lavoro agricolo da parte della popolazione **rurale** e il suo **trasformarsi** nel moderno **“proletariato”**.*

Questo processo interessò, oltre all'industria, anche l'artigianato e il commercio. Non tutti naturalmente erano d'accordo che lo sviluppo della nuova società industriale causasse la povertà e lo sfruttamento della gran massa dei lavoratori; c'erano le tesi ottimistiche di coloro che, basandosi su analisi statistiche, sostenevano che in connessione con l'industrializzazione si verificasse un aumento del tenore di vita.

*Molto spesso, però, quelle statistiche non tenevano conto dell'enorme differenza che esisteva fra le diverse categorie di lavoratori; spesso gli indici dei salari e della tendenza ai consumi riguardavano le **grandi città**, in cui prevalevano gli operai qualificati, vera élite della classe operaia.*

*Ma un altro importante fenomeno da non sottovalutare, nell'esaminare le condizioni operaie di quel periodo, è la **disoccupazione permanente** o ciclica, che manteneva gruppi ingenti di uomini nella miseria. Per valutare con maggior precisione le condizioni della classe operaia nel suo insieme, e*

*non limitatamente all'operaio qualificato, si può senza dubbio affermare che **nei primi 50 anni di rivoluzione industriale**, l'alimentazione dell'operaio medio era molto vicina alla semplice sussistenza. L'aumento della popolazione rese più acuto il problema dell'abitazione anche per l'**assenza di un'adeguata politica sociale**, sia per le condizioni igieniche delle case sia per l'elevato costo dei fitti. Inoltre la divisione del lavoro generava la specializzazione e con essa "**l'idiotismo del mestiere**" così come **Karl Marx** aveva stigmatizzato la meccanizzazione dell'attività umana.*

*L'**orario di lavoro** oscillava tra le **14** e le **16** ore giornaliere; l'ambiente di lavoro variava a seconda del tipo di fabbrica, ma poiché mancava qualsiasi controllo e gli operai non erano organizzati, gli ambienti come i regolamenti erano abbandonati all'arbitrio della direzione delle imprese. **Dalla rivoluzione industriale** fu accentuato il fenomeno dello **sfruttamento del lavoro femminile e minorile**; donne e bambini erano retribuiti con un salario più basso e solo a metà dell'**'800** si incominciò a limitare a **10 ore** il loro lavoro giornaliero, e a vietare l'assunzione dei bambini al di sotto dei **9 anni**.*

***Concludendo**, un miglior tenore di vita, un ritmo più dinamico delle città, un impulso alla ricerca scientifica applicata, uno sviluppo economico dei Paesi in cui il capitalismo poté meglio organizzarsi, **fu però pagato con rilevanti costi sociali e umani**.*

Prof. Gabrio FORTI,

Ordinario di Diritto Penale e Criminologia nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica^(*)

1. Pervenire a un accettabile livello di legalità in campo economico è certamente obiettivo ambizioso: l'esito intravisto al fondo di un percorso lungo, tortuoso e difficile, costellato da ostacoli che s'impiantano non solo nella sfera economica, ma in ogni connettiva della compagine sociale e culturale.

A renderci avvertiti della distanza tra essere e dover essere in questa materia non bastano le forme *terminali* dell'illegalità, i clamorosi scandali (ad es. *Enron*, *Worldcom* o, in Italia, *Parmalat* e, ora, *Telecom*) che giungono a conoscenza delle opinioni pubbliche e delle istituzioni di controllo, sempre troppo tardi per rimediare efficacemente ai danni gravi e pervasivi che essi *ormai* hanno prodotto. Cercar di reagire *solo* ai grandi crac, percorrere per l'ennesima volta «le strade interne ed autoreferenziali» escogitate dal capitalismo finanziario per risolvere il problema, serve a poco se non si affondano le mani e le menti nel groviglio di fattori materiali e, soprattutto, morali, da cui origina un «degrado etico» che ha ormai raggiunto «livelli inaccettabili»¹; se, quindi, non ci si impegna - diuturnamente e non solo sporadicamente - a fronteggiare con nuove risorse di pensiero il carico quotidiano d'illegalità medie e piccole, di subdole ed elusive *aggravated*,

^(*) Si ringrazia la dott.ssa Arianna Visconti per la documentazione e l'assistenza fornita nella stesura del presente testo, in parte ispirato allo scritto: G. FORTI - A. VISCONTI, *Cesare Beccaria and white collar crimes' public harm: a study in Italian systemic corruption*, di prossima pubblicazione in H. PONTELL & G. GEIS (a cura di), *International Handbook of White-Collar Crime*, Springer, Dordrecht (NL).

¹ F. STELLA, *Il mercato senza etica*, in C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, p. VII ss.

routine o *petty corruptions*², di conflitti d'interessi più o meno «epidemici»³, che si infiltrano nel tessuto degli scambi, che erodono la trama di fiducia⁴ così essenziale allo *scorrimento* dei rapporti tra le persone, le istituzioni e le imprese, al *discorrere* tra gli uomini e *agli* uomini.

Di fronte a un problema *così* grande, rispetto al quale la ricerca di cause e rimedi «non ha fine»⁵, potremmo far nostro

² Nella lingua inglese, la nozione di *corruption* ha una portata più ampia della corruzione penalmente rilevante, abbracciando un alone ampio quanto indefinito di ipotesi nelle quali l'interesse pubblico risulta sacrificato a quello privato ad opera di gruppi o *élites*: tipica in questo senso è la contiguità, all'interno di una comune categoria della *corruption*, di una corruzione burocratico-amministrativa e di una invece propriamente legislativa, nella quale la linea di demarcazione tra le mere pressioni lobbistiche e lo "scambio corrotto" propriamente detto non sempre risulta tracciabile con nettezza. Cfr. A. HEIDENHEIMER, *Introduction*, in A. HEIDENHEIMER (a cura di), *Political Corruption. Readings in Comparative Analysis*, New Brunswick, N.J., 1978, p.7, anche con rif. a J.J. SENTURIA, *Corruption, Political*, in E.R.A. SELIGMAN (a cura di), *Encyclopaedia of the Social Sciences*, New York, 1931, p. 449. Tra le distinzioni correnti in materia di corruzione, si può ricordare quella tra corruzione lieve (*petty corruption*), corruzione consuetudinaria (*routine corruption*) e corruzione grave (*aggravated corruption*). Per "corruzione lieve" viene intesa la «deviazione minore dalle regole da parte del pubblico funzionario a beneficio di amici»; per "corruzione consuetudinaria", i doni accettati da pubblici funzionari o da partiti in cambio di una benevolenza generalizzata, le pratiche di nepotismo nelle nomine ufficiali o nell'assegnazione di contratti, i profitti ricavati da funzionari in decisioni pubbliche in forza di occupazioni collaterali, nonché, nell'ambito del c.d. *patronage*, l'assunzione da parte dei "clienti" dell'impegno a votare secondo le direttive del "protettore" (*patron*); "corruzione grave", le situazioni nelle quali il "cliente" necessita dell'intervento del "protettore" per ottenere provvedimenti amministrativi doverosi, pubblici funzionari si attendono doni come presupposto per allargare l'ambito di applicazione di provvedimenti amministrativi dovuti, amministratori tollerano il crimine organizzato in cambio di denaro, attivisti politici mutano improvvisamente di affiliazione per ragioni economiche, organi pubblici e cittadini ignorano le prove evidenti di corruzione. Cfr. in argomento HEIDENHEIMER, *Introduction*, cit., p. 24 (si v. ora anche la terza edizione del volume: A. HEIDENHEIMER - M. JOHNSTON (a cura di), *Political Corruption. Concepts and Contents*, New Brunswick, 2002).

³ Cfr. G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003.

⁴ Per alcuni solo essenziali riferimenti, rinviamo a: H. GARFINKEL, *La fiducia*, Roma, 2004; N. LUHMANN, *La fiducia*, Bologna, 2002; O. O'NEILL, *Una questione di fiducia*, Milano, 2003.

⁵ Cfr. K.R.POPPER, *Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik* (1994), trad.it., *Tutta la vita è risolvere problemi: scritti sulla conoscenza, la storia e la politica*, Milano, 1996 e *Unended Quest* (1976), trad.it., *La ricerca non ha fine*², Roma, 1978.

un celebre detto del filosofo Karl Popper: «non esistono le discipline, ma soltanto i problemi e l'esigenza di risolverli»⁶. Un monito da cui è possibile trarre un primo insegnamento: la necessità di mettere da parte le gelosie difensive con cui spesso, non solo in ambito accademico, si muovono i cultori di diversi campi del sapere affinché sia realizzata, già nelle fasi d'avvio del lavoro di ricerca, una collaborazione sia multi- sia, soprattutto, inter-disciplinare⁷ e, con essa, una proiezione, *umanistica*, a cogliere, abbracciare con gli occhi della mente e, dunque, comprendere *interamente*, i problemi sul tappeto.

Esemplare e meritevole, in questa direzione, mi pare dunque già l'idea del ciclo di conferenze e seminari su "L'Uomo e il denaro", organizzato dall'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, che chiama a raccolta, su un tema tanto complesso quanto *essenziale* per il nostro tempo, competenze, metodi e sensibilità diverse, in nome di una medesima sollecitudine civile ed etica. Tutto ciò mi pare appunto espressione di un teso ideale umanistico, ossia della consapevolezza di quanto, al cospetto di un problema multiforme e metamorfico, come è la natura del-

⁶ Cfr. K.R. POPPER, *Postscript to the Logic of Scientific Discovery*, London, 1982, trad.it., *Poscritto alla logica della scoperta scientifica*, vol. I, Milano, 1984, p. 35.

⁷ Ricorrono in proposito varie terminologie, con le quali ci si propone di indicare le modalità di collaborazione tra diverse scienze. Si parla di mera *giustapposizione* laddove studiosi appartenenti a discipline diverse si dedichino all'analisi di un medesimo problema, con predisposizioni da parte di ciascuno di ipotesi di ricerca formulate secondo il campo di appartenenza, ma senza l'adozione di modalità specificamente finalizzate all'integrazione. Il coordinamento multidisciplinare viene identificato laddove vi sia una pianificazione comune tra i diversi studiosi dell'oggetto della ricerca. Il livello più elevato della integrazione interdisciplinare vede non soltanto l'obiettivo della ricerca, ma anche la sua elaborazione e verifica empirica condotte simultaneamente e congiuntamente da tutti gli studiosi, con la formulazione di proposizioni scientifiche «che non appartengono più a ciascuno dei contesti di origine, ma che costituiscono un nuovo sistema autonomo rispetto ad essi». Cfr., per queste distinzioni, T. BANDINI e altri, *Criminologia*², I, Milano, 2003, p. 19, nota 14, con riferimento a H. SCHELLHOSS, *Necessity and Function of Interdisciplinary Criminology*, in *Criminological Reserach Trends in Western Germany*, a cura di G. KAISER - T. WÜRTEMBERGER, Berlin, 1972.

l'uomo⁸, non ci si possa accontentare di risposte *spot*, di formule magiche, semplificate e semplificatorie, e, soprattutto parziali o meramente tecniche, la cui incidenza sarebbe relegata alle brume dell'effimero. Se, come si osservava di recente, i «talenti» «di tipo umanistico sono utili nelle imprese o nella politica»⁹, potremmo anche dire che essi siano addirittura indispensabili quando si tratta di comprendere i mali *delle* imprese e *della* politica e di porre mano a rimedi non di «breve respiro».

L'umanesimo, ossia il fare dell'uomo «la misura delle cose», secondo il detto di Protagora, in questo come in ogni altro campo della vita e della scienza, significa infatti prestare attenzione alle *qualità* umane in gioco, all'intero della persona, piuttosto che a suoi lacerti o frammenti sparsi; considerare il singolo, unico e irripetibile, piuttosto che procedere alla conta

⁸ «Nell'orazione *De hominis dignitate* di Pico la gloria dell'uomo viene fatta derivare dalla sua mutabilità. Il fatto che l'orbita della sua azione non sia prefissata, come lo è invece quella degli angeli o degli animali, gli dà il potere di trasformarsi in qualunque cosa egli voglia, e di diventare così uno specchio dell'universo. Può vegetare come una pianta, infuriare come una belva, danzare come una stella, ragionare come un angelo, e superarli tutti raccogliendosi nel centro nascosto del proprio spirito, dove potrà incontrare la solitaria oscurità di Dio. "Chi non ammirerà questo nostro camaleonte?"». Cfr. E. WIND, *Pagan Mysteries in the Renaissance* (1958), trad. it. di P. Bertolucci, *Misteri pagani del Rinascimento*, Milano 1985, p. 235.

⁹ Cfr. C. SEGRE, *È l'Umanesimo la vera scienza. La cultura storica è il nostro futuro. Ma l'Italia lo ignora*, in *Corriere della Sera*, 27 ottobre 2006, p. 53. «Ora, sappiamo che la fungibilità immediata delle ricerche umanistiche non è grande; ma sappiamo pure che esiste un'altra fungibilità degli studi, anche maggiore, che però si manifesta in tempi lunghi. Un avvenire di breve respiro mette in ombra il grande avvenire storico. I legislatori poi faticano a capire che gli umanisti, pur utenti di molti dei moderni ritrovati dell'elettronica, fondino la loro ricerca sui manoscritti e sui libri, insomma sulle biblioteche, custodi del nostro passato (...). I talenti sviluppati dall'insegnamento di tipo umanistico sono utili nelle imprese o nella politica, come dimostra la carriera di molti manager e uomini di Stato, persino al massimo livello. Per questo il laureato o il dottore in scienze umane è spesso preferito a chi ha una preparazione più tecnica e all'apparenza più fruibile. E la richiesta di nostri laureati negli Stati Uniti, tanto più avanzati nella ricerca scientifica, è dovuta in gran parte a questa apertura mentale. A riprova, è sempre più viva in America la tendenza ad affiancare alle discipline di carattere tecnico insegnamenti filologico-letterari, con lo scopo di sviluppare le capacità appena indicate».

delle teste, alla misurazione delle quantità, delle fungibilità interscambiabili. Proprio e anche nel senso con cui recentemente un fine recensore commentava l'ispirazione dell'ultimo libro di Carlo M. Martini¹⁰ e definiva l' «essere cristiani», non «un comportamento o un dovere che vale per qualche ora, per qualche atto, per qualche norma da rispettare» e «invece uno stato interiore permanente che regola l'intero agire, dire ed esistere». «Un po' come accade a una madre che non è tale solo in alcuni gesti o periodi, ma lo è sempre, secondo la legge totalizzante dell'amore (non per nulla la donna del Cantico dei cantici confessa: «Io dormivo, ma il cuore vegliava», perché anche nel sonno non viene meno l'essere innamorati»¹¹.

L'erosivo «pensare quantitativo» può insinuare surrettiziamente nei ragionamenti giuridici o morali l'argomento del «male minore», ossia l'idea che, se ci si trova di fronte a due mali, sia nostro dovere optare per il «più lieve» e che comunque una scelta tra i due mali *debba* essere fatta. Di fronte ad analoghe pratiche di prudenza e accomodamento, papa Giovanni XXIII, lo ricordava Hanna Arendt, aveva invitato a stare attenti nel «scendere a patti con il male solo con la speranza di poter aiutare qualcuno». Come si afferma anche in un passo del Talmud: «se ti viene domandato di sacrificare un uomo per il bene della comunità, non ti piegare; se ti viene detto di fare stuprare una donna perché altre si salvino, non lasciare che venga stuprata»¹². La fatale proclività a convertire in oggetto di scambio l'umanità, proprio perché asseritamente «a fin di bene», con perfetta «buona coscienza», ha del resto spianato la strada in tempi recentissimi alla riesumazione, dalle più torve anticaglie della storia del diritto penale, di un attrezzo, la tortura (giustificata nel suo uso di fronte all' «estremo male» del terrorismo), che sembrava definitivamente accanto-

¹⁰ C.M.MARTINI, *Il Discorso della montagna*, Milano, 2006.

¹¹ G. RAVASI, *Istruzioni da Gesù*, in *Il Sole-24 Ore, Domenica*, 12 novembre 2006, p. 27.

¹² H. ARENDT, *Responsibility and Judgement*, trad. it., *Responsabilità e giudizio*, Torino 2004, p. 30.

nato *almeno* da quella sfera istituzionale che Beccaria avrebbe detto investita dai «lumi attuali di una nazione» e strappata alle «barbare impressioni e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri».

A simili odierne «innocenze omicide», talora anche autorevolmente perorate¹³, disposte a riattare e mettere in campo “con sano realismo”, certi estremi rimedi, un’etica umanistica non deve esitare a opporre il «no» de *l’homme revolté* di Albert Camus¹⁴. “Fare scienza umana” vuol dire, per servirsi ancora di note espressioni beccariane, diffondere lumi che facciano sparire un tale «spirito tenebroso di cabala e d’intrigo»¹⁵. Vuol dire opporre, a ogni turpe mercato di uomini, «il più “singolare” dei paradossi», quello per cui «la vita e la dignità e la libertà di ognuno valgono di più della vita e della dignità e della libertà di tutti» e dunque «non c’è possibilità di scambio e mercato tra *la* vita, *la* dignità e *la* libertà da un lato, e *questa* vita, *questa* dignità e *questa* libertà dall’altro»¹⁶.

Non è certo solo al cospetto dei grandi mali, né solo quando capiti d’aggirarsi tra le sfere alte della teologia o filosofia morale che un tale abito mentale dovrebbe guidare i nostri passi. Proprio la materia oggetto della riflessione odierna corre particolarmente il rischio di cedere alle lusinghe del baratto “tra mali”. Pensiamo alle estremizzazioni delle teorie della *rational choice* e, in genere, a certe posizioni emerse in senso al filone del *law and economics*, tendenti a ravvisare nell’*homo economicus* l’essenza della razionalità umana «nella sua forma pura, libera da ogni determinazione contingente»¹⁷.

¹³ Nota in tal senso è la presa di posizione di Alan M. Dershowitz giurista americano della università di Harvard. V. ad es. l’articolo scritto da Dershowitz sul *Los Angeles Times* dell’8 novembre 2001: *Is There a Torturous Road to Justice?*.

¹⁴ A. CAMUS, *L’uomo in rivolta*, trad.it. di L. Magrini, Milano, 1968.

¹⁵ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni, Milano, 1984, § V.

¹⁶ R. ESCOBAR, *La libertà negli occhi*, Bologna, 2006, p. 102.

¹⁷ Riprendiamo le sempre attuali e incisive osservazioni di L. SACCO, *L’homo economicus non spiega il mercato*, ne *Il Sole-24 Ore*, 31 agosto 1997, p. 28, anche con riferimento a G. BATAILLE, *Il dispendio*, a cura di E. Pulcini, Roma 1997 e R.R. WILK, *Economie e culture. Introduzione all’antropologia economica*, Milano 1997.

La teoria economica mostra del resto tradizionalmente «un educato ma fermo disinteresse nei confronti dei risultati raggiunti dalle altre scienze sociali con riferimento alla scottante questione delle motivazioni del comportamento umano, col risultato di prestarsi facilmente, a seconda dei casi, ad accuse di ‘cecità antropologica, di ‘iper-riduzionismo’, di ‘tautologismo’, e così via». Esiste invece una miriade di comportamenti, anche in campo economico, che contraddicono «l’essenza stessa della razionalità massimizzante, la sua dimensione acquisitiva», ad esempio nella forma dei rituali sociali dello «spreco ostentato, che nella etnografia occidentale si sono fissati nel tipo ideale del *potlâc* nelle sue numerose varianti culturali» e che «fanno riferimento a una concezione della vita e della socialità in cui il possesso delle risorse è una questione secondaria rispetto a quella centrale della difesa della propria identità sociale». «Un mercato che si trovasse *normalmente* a operare in presenza di individui perfettamente auto-interessati, come sembrerebbe suggerire la lettura più ‘comoda’ della tesi smithiana della “mano invisibile”, avrebbe costi di funzionamento altissimi, in quanto dovrebbe fare i conti con il continuo tentativo degli individui di ridefinire a proprio vantaggio le ‘regole del gioco’, ovvero il contesto istituzionale all’interno del quale lo scambio di mercato avviene»; «*se* il mercato può riuscire a funzionare ordinatamente, ciò accade proprio *in quanto* le parti in causa riescono a fare appello con successo a orientamenti valoriali e a istanze di equità che si trovano al di là delle ragioni del contratto e che non appartengono all’*homo economicus*».

Il mondo delle imprese, delle professioni e, ovviamente della politica e dell’amministrazione, necessita particolarmente, come esemplificherò a conclusione di questo mio intervento, dell’inestimabile (non misurabile, non calcolabile) *asset* di uomini e donne capaci di dare il loro intelligente contributo alle organizzazioni di appartenenza, ma anche di saper dire «no» al cospetto del male molto ordinario delle illegalità, piccole e grandi, con cui entrano in contatto ogni giorno. Persone in grado, dunque, di non rassegnarsi affatto all’argomento del

«male minore» (e, *quindi*, alla priorità dell'obbedienza, che ha sempre come prezzo la rinuncia alla propria facoltà di *giudizio*), in quanto appunto guidate da «orientamenti valoriali» e «istanze di equità che si trovano al di là delle ragioni del contratto e che non appartengono all'*homo economicus*». Come scriveva la Arendt, «ne trarremmo tutti un grande profitto se riuscissimo a eliminare per sempre il dannoso termine “obbedienza” dal nostro vocabolario politico e morale. Se riuscissimo a farlo, potremmo forse acquistare un po' di fiducia in noi stessi e magari pure un po' d'orgoglio. Potremmo insomma riacquistare in parte ciò che un tempo chiamavamo la nostra dignità di uomini - che non è magari dignità del genere umano nel suo insieme, ma è comunque dignità dell'essere umano»¹⁸.

Anche il lavoro quotidiano del giurista pone spesso alternative che coinvolgono la sua «dignità» e interpellano la sua capacità di opporre un fermo “no” all'obbedienza nei confronti del credo corrente che pretende di misurare, quantificare, pesare le qualità umane investite dalle scelte normative. Un “no” che a quel punto permette ogni volta di «acquistare un po' di fiducia» in quella «cultura della legalità» su cui in questo mio intervento sto cercando di annodare qualche riflessione.

Emblematica manifestazione di un tale abito mentale, capace di opporre fermi dinieghi ai riduzionismi delle *qualità* umane, mi pare la presa di posizione di un illustre penalista italiano sulla disciplina del falso in bilancio introdotta con il d.lgs. n. 61 del 2002 (che, all'art. 2621, comma 3, del codice civile, nella versione tuttora vigente, esclude la punibilità del reato «se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento»): «quando un legislatore fissa 'soglie quantitative' per stabilire fin dove gli amministratori ... possono impunemente rubare e quando, invece, rischiano di

¹⁸ ARENDT, *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 40.

passare (anche) ufficialmente per ladri, è la coscienza della società c.d. civile (quanto si fa per dire...) ad oscillare vertiginosamente, per segnare un'ora che non può essere che quella dell'*exitus* di quel paese che di null'altro sembra preoccuparsi se non di legalizzare l'illegalità permanente. La 'riforma' di cui si sta parlando è appunto un modello di traduzione in termini normativi della cultura dell'illegalità. Nient'altro che questo»¹⁹.

2. Per quanto suggestivo e ineludibile, il pensiero popperiano con cui ho iniziato la mia riflessione può essere portato a ulteriore sviluppo, estraendone criticamente anche un secondo significato: la consapevolezza che la soluzione o i tentativi di soluzione di tutti i problemi che costellano la nostra esistenza possono essere favoriti, oltre che da un superamento, *anche* da una valorizzazione delle identità disciplinari; da un approccio plurale, dal combinarsi e integrarsi di prospettive che nascono almeno inizialmente diverse, perché sostenute da una tradizione e un'identità scientifica riconoscibilmente distinte nelle varie aree del sapere. E' anche grazie a questa flessibile ma comunque avvertibile diversità, da questo pluralismo (Max Weber avrebbe detto "politeismo") culturale, che possono nascere soluzioni interessanti e convincenti, in quanto appunto basate su quel reciproco riconoscimento di una ricchezza "altra" rispetto alla propria che, certo, l'abbattimento dei muri di difensiva gelosia intradisciplinare raccomandato da Popper rende possibile, ma non può di per sé esaurire.

Nell'atto dunque di immettermi in quel largo fiume di problemi e argomenti, doverosamente interdisciplinari, che qui potremmo raccogliere sotto il nome (certo, di per sé, assai riduttivo) di "cultura della legalità" in campo economico, il compito che potrò ragionevolmente assolvere non sarà certo di sciogliere i molti e intricati nodi sul tappeto. Con piglio post-

¹⁹ A. CRESPI, *Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze*, in *Rivista delle società*, 2002, p. 458.

popperiano, mi riprometto tutt'al più di indicare alcuni tratti distintivi della prospettiva che potrei chiamare, secondo la formulazione di un grande giurista tedesco²⁰, della "scienza penale integrata" o, anche, della scienza "criminologico-penalistica", nella convinzione che il lavoro comune su un problema tanto complesso e difficile possa trarre da questo distinto profilo qualche arricchimento e completamento degli strumenti di analisi. Soprattutto, sperando di fornire alcuni lumi a un uditorio - che immagino non certo composto da criminologi o comunque studiosi di questioni criminali - sul tipo di collaborazione che esso potrebbe attendersi, *per* «risolvere problemi», laddove ritenesse di rivolgere domande a un interlocutore che esprima una siffatta estrazione culturale.

Qual è allora la tradizione disciplinare, la distinta (se mai ve n'è una) identità di una criminologia aperta al confronto con le altre scienze dedite alla comprensione e soluzione del problema delle illegalità in campo economico? In che senso un *modus criminologicus*, o meglio *criminologicus-poenalis* di accostarsi a tale campo può aiutare a tracciare percorsi utili in questa direzione?

Non è certo questa la sede per replicare una riflessione teorico-metodologica che occupa ampio spazio nei corsi universitari. Più eloquente di ogni teorizzazione e utile per entrare subito in argomento mi pare l'osservazione di uno storico dell'economia in merito al significato e alla portata degli scandali *Enron* e *Parmalat*²¹. Estraggo dai punti toccati in questa

²⁰ F. von LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, in *ZSTW*, 1883. p. 1 ss. Cfr. ora la trad. it., a cura e con *Introduzione*, di A. A. Calvi, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, 1962.

²¹ G. SAPELLI, *Giochi proibiti. Enron e Parmalat capitalismi a confronto*, Milano 2004. In un'intervista sul libro, alla domanda: «Il caso Parmalat ha fatto più danno dal punto di vista etico o economico?», la risposta di Sapelli, qui presa come sintesi esemplare di una tipica tematizzazione del problema anche di marca criminologica, è stata la seguente: «Quello Parmalat è un caso di corruzione, non di *bad governance*: è un fallimento dei controlli interni. Il problema morale di Parmalat, quello che interessa gli scienziati sociali, è *come abbia fatto* una cinquantina di *persone* a comportarsi così per dieci anni e a *conservare il segreto*. E' un interrogativo che finora apparteneva all'antropologia mafiosa, e adesso comincia ad appartenere all'antropologia manageriale» (corsi nostri).

ricostruzione, propriamente *non* criminologica, alcuni aspetti particolarmente rappresentativi dei profili cui tenderebbe ad appuntarsi l'attenzione *anche* della prospettiva criminologico-penalistica che mi accingo qui a delineare.

I) Innanzi tutto la centralità del rilievo conferito al *danno* prodotto dalle illegalità; potremmo anche dire: alla profondità ed estensione delle vittimizzazioni (ossia al numero e alla gravità delle conseguenze sofferte dalle vittime), avendo ben chiara l'esigenza di includere in questo concetto grandezze ben più profonde del danno materiale, della perdita economica, patrimoniale, subita. Si tratta del resto di uno degli aspetti messi in luce nel libro da cui prendo qui spunto, che ritiene il nostro crac *Parmalat* ben più grave dell'americano *Enron*, proprio per il suo significato morale. Come vedremo, la questione del danno prodotto da certe illegalità, tanto più nelle sue forme più subdole e inappariscenti, si accompagna in genere a una discussione critica di certi atteggiamenti pubblici e istituzionali che tendono invece a conferire rilievo preminente ad aspetti più vistosi ed effimeri. Una tale percezione, potremmo anche dire, una tale "euristica della disponibi-

²² L'euristica è una strategia che consente all'individuo di risolvere un problema compatibilmente con la complessità del compito e la limitatezza dei suoi sistemi di immagazzinamento e di elaborazione delle informazioni. L'*euristica della disponibilità* («availability heuristic»), correlata al concetto cognitivo di accessibilità (*accessibility*), è quella che valuta la probabilità di verificazione di un determinato evento sulla base della facilità con cui si ricorda o si è in grado di pensare a esempi pertinenti: generalmente elementi che appartengono a un'ampia classe sono ricordati meglio e più velocemente di elementi che appartengono, invece, a classi più ristrette; così come eventi ritenuti molto probabili sono ricordati meglio di eventi ritenuti poco probabili. Si tratta di un tipico modo con cui la mente umana tende a rappresentarsi i rischi, basato sulla facilità di materializzare nella mente situazioni nelle quali il rischio si è realizzato e la cui evocazione tende dunque più facilmente a generare la paura. In argomento, cfr. il volume *Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases* (a cura di D. KAHNEMAN e altri), Cambridge, 1982. In particolare sull'accessibilità, v. E. T. HIGGINS, *Knowledge activation: Accessibility, applicability, and salience*, in E.T. HIGGINS e A. KRUGLANSKI (a cura di), *Social psychology: Handbook of basic principles*, pp.133-168). New York, 1996. V. anche, di D. KAHNEMAN, la interessante Prize Lecture dell' 8 dicembre 2002, in occasione del conferimento del premio Nobel: *Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice*, p. 453.

lità”²², finisce per fuorviare anche la definizione delle priorità e intensità delle risposte, che a quel punto finiranno per riversarsi sulla tradizionale criminalità di strada, assai più evocativa e impressionante, in un pubblico sottoposto a costante eccitazione mediatica, dei complicatissimi e, quindi, noiosi illeciti finanziari.

II) Un altro classico interrogativo criminologico verte sulle *cause*, sulla eziologia dei crimini. Un aspetto del resto legato al tradizionale connubio della criminologia con il diritto penale, visto che la spiegazione dell’illecito, il chiarimento delle condizioni che ne hanno favorito il prodursi, è il primo passo per impostare linee di intervento preventive; per allestire, come si dice in gergo, strategie «politico-criminali».

III) Accanto e in correlazione con una tale sensibilità per le cause degli illeciti, v’è poi quella per i meccanismi che ne hanno reso possibile l’*occultamento*: la sommersione del crimine, quello che nel lessico criminologico viene detto il «campo oscuro della criminalità»²³. Il pervicace sottrarsi degli illeciti al rilevamento da parte delle istanze di controllo non è peraltro un dato opaco e impenetrabile, da accettare fatalisticamente come prodotto di pura casualità, ma è ricostruibile e spiegabile secondo precise dinamiche. Come cercherò di illustrare nella parte conclusiva del mio intervento, è proprio sulla comprensione di tali dinamiche e sul conseguente allestimento di risorse giuridiche, materiali e morali idonee a contrastarle, che spesso si concentrano i percorsi più promettenti di “soluzione” del problema dell’illegalità economica, da concepire soprattutto in vista dell’obiettivo, squisitamente beccariano, di rendere le cittadinanze libere e responsabili *in quanto* illuminate sui fatti essenziali che le concernono²⁴.

²³ Sull’ampio tema, rinviamo al nostro scritto: G. FORTI, *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, spec. pp. 397-399.

²⁴ . BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., XLII, p. 122: «Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta».

IV) A questi tre elementi centrali nella prospettiva criminologica e, almeno in parte, anche penalistica, ne aggiungerei un quarto, che in realtà investe, con-forma tutti gli altri. E' un connotato che l'endiadi scelta come titolo del mio intervento mette solo in risalto, ma che possiamo ritenere già intrinseca, innervata alla «tradizione» culturale, all'«orizzonte»²⁵ di questa disciplina. Si tratta del riflesso condizionato di molti criminologi i quali, di fronte a un problema sociale, a una tipologia di fatti valutati (nell'ampio senso di cui sopra) socialmente dannosi, si prospettano *assai presto* l'ipotesi punitiva; s'interrogano, dunque, sulle potenzialità e sui limiti della sanzione penale nel riuscire a controllare il dannoso fenomeno sociale che hanno di fronte. Anche se la conclusione del criminologo (e del penalista) approda quasi regolarmente a una configurazione come residuale della risposta sanzionatoria penale, come ha scritto uno dei massimi esperti italiani di diritto penale dell'economia, una riflessione sul - reale o ipotetico - ricorso alle risorse punitive svolge comunque «il prezioso compito di segnalare le molteplici esigenze di tutela sottostanti», le quali, ancorché non necessariamente «cristallizzate nel modello penalistico, vanno comunque garantite, magari nell'ambito di una migliore risposta della modulazione sanzionatoria»²⁶.

Proprio il figurarsi precocemente (per magari rapidamente scartare o ridimensionare) l'opzione penale come variabile da immettere nell'insieme definito come problema, spiega anche la tipica propensione criminologica (e penalistica) a ricondurne la discussione alle sue coordinate personali, umane. Qui si innesta quella che può dirsi, insieme, la “grandezza” e la “misera” di una tale prospettiva, che è di scienza umana ma, a volte, anche «troppo umana» e, dunque, soffre talora di quella che qualcuno ha chiamato

²⁵ Cfr. A. CERETTI, *L'orizzonte artificiale*, Padova 1992.

²⁶ A.ALESSANDRI, *Parte generale*, in C.PEDRAZZI e altri, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1998, p. 11.

l'«ossessione per l'autore», ossia la ricerca spasmodica, sempre e comunque, *della persona* cui “imputare” il fatto illecito. Quanto enunciato dall'art. 27, comma primo, della Costituzione italiana («La responsabilità penale è personale»), non ha infatti solo il valore prescrittivo di un principio, ma anche quello, descrittivo, di ritrarre la penalità come fenomeno, sempre e necessariamente proteso a imputare un fatto a una persona. Limite, ma anche, come detto, grandezza, visto che quella penale resta «un'istituzione dove è impossibile sfuggire alle proprie responsabilità, dove ogni giustificazione di carattere astratto e generico - dallo *Zeigeist* al complesso d'Edipo - crolla, ove non vengono giudicati sistemi, tendenze o peccati originali, ma persone in carne e ossa, come voi e me»²⁷.

3. I quattro snodi assunti qui come indicativi di un caratteristico *modus criminologicus* di porsi nei confronti dei problemi sociali e in ispecie rispetto al tema dell'illegalità economica, figurano anche tra i tratti principali della più illustre tradizione di studi sul crimine economico, risalenti al suo capostipite indiscusso. A quell'Edwin H. Sutherland che è stato definito «il criminologo più influente del ventesimo secolo»²⁸ e che, secondo una nota battuta²⁹, avrebbe meritato il premio Nobel della criminologia se mai un tale premio fosse stato istituito: l'inventore, non solo dell'espressione ormai entrata nell'uso comune *white collar crime* (crimine dei colletti bianchi), ma di un intero filone di ricerca definitivamente acquisito nella tradizione disciplinare della criminologia a seguito di quell'autentica «rivoluzione copernicana» che proprio i suoi studi pionieristici hanno scatenato in una criminologia fino ad allora dominata dal

²⁷ ARENDT, *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 18.

²⁸ L. H. LAUB, *Criminology in the Making. An Oral History*, Boston 1983, p. 17.

²⁹ La frase è del non meno autorevole criminologo H. MANNHEIM, *Comparative Criminology*, trad. it., *Trattato di criminologia comparata*, a cura di F. Ferracuti, Torino 1975, p. 515.

tenace paradigma teorico lombrosiano-positivista.

E in effetti l'interesse di Sutherland per il «crimine dei colletti bianchi», definito come quel «reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione»³⁰, nasce soprattutto dalla consapevolezza della sua maggiore dannosità sia economica, sia sociale (sfiducia, disorganizzazione sociale, immoralità diffusa) rispetto al crimine tradizionale, “di strada” (*street crime*). E ciò a fronte della *sostanziale* indifferenza nei confronti del *white collar crime* di opinioni pubbliche e istituzioni, allarmate più dai vistosi fatti di sangue investiti dai riflettori della cronaca che dalla sotterranea distruzione della compagine morale della società perpetrata quotidianamente dalle sue *élites* politiche ed economiche.

Già quel faro di sapienza giuridica e umana che è per molti penalisti Cesare Beccaria aveva asserito come «la vera misura dei delitti» fosse «il *danno della società*». Peraltro, aveva aggiunto, trattasi di «una di quelle palpabili verità che, quantunque non abbian bisogno né di quadranti, né di telescopi per essere scoperte, ma sieno alla portata di ciascun mediocre intelletto, pure per una meravigliosa combinazione di circostanze non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori, uomini d'ogni nazione e d'ogni secolo»³¹. Muovendo da un tale dogma indiscusso del danno come «vera misura dei delitti», ecco allora che «gli attentati» «contro la sicurezza e libertà dei cittadini» erano per Beccaria, «uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassini e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali *agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore*, distruggendo nei

³⁰ Cfr. E. SUTHERLAND, *White Collar Crime. The Uncut Version*, New Haven and London, 1983, trad. it., *Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale*, a cura di G. Forti, Milano, 1987, p. 8.

³¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 46-7.

sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre»³². «La sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il *pubblico danno*, tanto *maggiore* quanto è fatto da chi è più favorito»³³ e dunque, scriveva Beccaria in un altro celebre passo, «fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi»³⁴.

L'attualità del pensiero di Sutherland (anche per la sua aderenza a sviluppi tuttora vitali della visione liberale beccariana, all'idea che più potere sociale porti con sé, in ogni campo, più responsabilità) non è certo scalfita dalle obiezioni mosse al "soggettivismo" e al "classismo" inerente all'opzione definitoria prescelta dal criminologo americano, ossia al suo concetto di crimine dei *colletti bianchi*. Vari studiosi di epoca successiva hanno in effetti ritenuto la posizione sociale e la reputazione del criminale di scarso valore teorico, suggerendo che la stessa designazione *white-collar crime*, scientificamente imprecisa, fosse sostituita o, almeno, integrata da una concentrazione sulle specifiche caratteristiche formali, oggettive, dei crimini presi in considerazione, a prescindere dalle caratteristiche delle persone che li pongano in essere («*collaring the crime, not the criminal*») ³⁵.

Peraltro, visioni teoriche più recenti³⁶, nel configurare una nozione ampia di *white-collar deviance*, hanno opportunamente mantenuto una distinzione "di classe", tra *élite white-collar crime deviance* e *non-élite white-collar crime*

³² BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., § VIII, pp. 48-49. Corsivi nostri.

³³ BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., § XXI, pp. 48. Corsivi nostri.

³⁴ BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., § XLI, p. 122..

³⁵ Cfr. S. P. SHAPIRO, *Collaring the crime, not the criminal: reconsidering the concept of white-collar crime*, in *American Sociological Review*, 1990, pp. 346-365.

³⁶ Cfr. D. R. SIMON - F. E. HAGAN, *White-collar deviance*, Needham Heights, 1999, p. 3 ss.

*deviance*³⁷. Si è del resto fatto notare³⁸ come il ricorso a nozioni puramente oggettive tenda a banalizzare sia le tipologie d'illecito, sia le persone che le hanno commesse; viceversa, concetti come quello sutherlandiano, hanno il vantaggio di conferire rilievo a una componente soggettiva basata sullo *status*, con ciò rendendo più omogeneo l'insieme delle condotte e indirizzando l'attenzione sulla complessità e dannosità dei fatti considerati. Inoltre, utilizzando definizioni formali esclusivamente incentrate sul *modus operandi* del criminale e su specifici reati, non solo si finirebbe per classificare come *white-collar criminals* soggetti sideralmente distanti dai *top managers* originariamente studiati da Sutherland, ma, secondo vari autori³⁹, si rischierebbe anche di perdere di vista gli aspetti più significativi del concetto, nonché quella carica di critica sociale che tanto preziosa è stata per lo sviluppo della materia. Il termine *white-collar crime*, in questo senso, ha avuto e ha una grande utilità nello spronare la ricerca, e nel tenere viva l'atten-

³⁷ I termini *occupational deviance* e *organizational deviance* indicano illeciti - o condotte socialmente dannose - commessi nel corso di occupazioni legittime, rispettivamente per profitto personale e a beneficio dell'organizzazione datrice di lavoro; per *organized white-collar crime* si intendono le attività economiche legittime gestite da organizzazioni criminali; per *professional white-collar deviance* si intendono tutte quelle situazioni in cui persone occupate in attività economiche legittime adottano tattiche tipiche dei criminali di professione; infine, nel termine *political white-collar deviance* vengono raggruppate tutte le condotte socialmente dannose - con particolare attenzione alla corruzione - degli uomini politici; cfr. D. R. SIMON - F. E. HAGAN, *White-collar deviance*, cit., pp. 3-8, pp. 114 ss., pp. 88 ss. e pp. 43 ss.

³⁸ Cfr. H. CROALL, *Who is the white-collar criminal?*, in *British Journal of Criminology*, 1989, pp. 157-174: l'autrice sottolinea come i reati analizzati in base a questa definizione finissero tipicamente per riguardare piccoli affari e semplici impiegati, trascurando la sostanziale immunità dei *corporate offenders* nei confronti dell'azione penale; l'autrice proponeva, dunque, che l'analisi dei crimini dei colletti bianchi si concentrasse principalmente sugli illeciti delle società, tracciando una distinzione, per quanto semplicistica, tra *corporate crime* e altre varietà di *white-collar crime*.

³⁹ Cfr. G. KAISER, *Criminologia*, Milano 1984, p. 345 e p. 350; H. MANNHEIM, *Trattato di criminologia comparata*, cit., p. 519, il quale esplicitamente opta per ricondurre nella categoria dei *white-collar criminals* solamente gli individui di elevata condizione sociale e trattare, quindi, separatamente i reati commessi dai membri delle classi medie di non elevata classe sociale.

zione su un campo tanto negletto quanto di enorme importanza sia pratica, sia culturale⁴⁰.

La vitalità della connotazione, diciamo “beccariana”, del crimine economico alla luce dello *status*, caratteristica della definizione di Sutherland, si ritrova in un’altra denominazione autorevolmente sostenuta in ambito criminologico: quella di *upperworld crime*⁴¹. Essa designa le violazioni di norme penali da parte di persone che generalmente non vengono considerate appartenenti all’abituale “tipo” criminale (identificato di solito con chi viva in contesti delinquenziali e/o soffra di anomalie psicologiche⁴²). Vi si annette, in particolare, l’attitudine a rimarcare quelle differenze di potere e influenza sociali che costituiscono importanti chiavi di lettura e interpretazione di fondamentali questioni riguardanti il crimine e il suo controllo⁴³. Designazioni di questo tipo, basate sullo *status* degli autori, hanno inoltre il vantaggio di valorizzare i legami delle analisi criminologiche con quelle macroeconomiche sui processi sociali e politici.

Pur in assenza di una definizione unanimemente condivisa in ambito criminologico, ci pare dunque che la strada tracciata da Sutherland⁴⁴ meriti ancora di essere seguita (salva

⁴⁰ Cfr. R. F. MEIER, *Geis, Sutherland and white-collar crime*, in H.N. PONTELL - D. SHICOR, *Contemporary issues in crime and criminal justice*, Upper Saddle River, 2001, p. 11. Cfr. anche G. GEIS, *White-collar crime: what is it?*, in K. SCHLEGEL - D. WEISBURD, *White-collar crime reconsidered*, Boston, 1992, pp. 47-48.

⁴¹ Cfr. G. GEIS, *White-collar crime: what is it?*, cit., p. 47.

⁴² G. GEIS, *Upperworld crime*, New York 1974.

⁴³ Cfr. J. BRAITHWAITE, *Poverty, power and white-collar crime. Sutherland and the paradoxes of criminological theory*, in K. SCHLEGEL - D. WEISBURD, *White-collar crime reconsidered*, cit., pp. 79-81: questo studioso, ad esempio, mantiene ferma la distinzione, nell’ambito dei crimini c.d. predatori, tra quelli comuni, originati largamente dal bisogno e dalla disperazione, e quelli degli appartenenti a classi sociali più elevate, causati precipuamente da avidità e arroganza, pur giungendo poi alla conclusione che, alla base di entrambe le tipologie, operano fondamentalmente le dinamiche della disuguaglianza economica, sociale, di potere e di reputazione.

⁴⁴ Il quale aveva, del resto, voluto precisare che il concetto di crimine dei colletti bianchi non pretendeva di essere definitivo, ma mirava semplicemente a richiamare l’attenzione su reati che normalmente non rientravano nell’ambito della criminologia; cfr. E. H. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 8.

la necessità di sviluppare una maggiore articolazione del concetto generale, idonea a dar conto delle diverse forme di manifestazione di una realtà criminale pur sempre variegata e complessa) soprattutto per la sua l'aderenza concettuale alla dimensione del danno come fondamentale «misura dei delitti». Le definizioni, del resto, non sono costruiti fini a se stessi, ma uno strumento al servizio dell'analisi scientifica, e dunque tali non solo da rispecchiare, ma anche da guidare la comprensione delle realtà cui si riferiscono.

Nel 1940, Sutherland disse infatti che il *white-collar crime* negli affari e nelle professioni consisteva *principalmente* nella violazione della fiducia delegata o implicita⁴⁵. E questo elemento della fiducia (già manifestato nell'osservazione di Beccaria sull'effetto di certi crimini di distruggere «nei sudditi le idee di giustizia e di dovere») è di particolare rilievo perché richiama di per sé la struttura, la *dinamica* del danno derivante dal crimine economico. Un danno non riducibile nemmeno alla pur vasta e profonda sommatoria delle sue conseguenze materiali e morali, ma derivante soprattutto dal reciproco potenziamento di almeno quattro elementi cruciali tra loro strettamente intrecciati, e che figurano anche al centro delle odierne diagnosi sul problema dell'illegalità in campo economico. La tendenziale capacità di replicazione e diffusione, in senso verticale e orizzontale dei crimini che ne costituisce l'impatto più devastante deriva sia dalla posizione e dallo *status* di chi se ne rende autore, sia (anche in forza di tale posizione) dalla straordinaria capacità di occultamento, sia dalla intrinseca complessità che le qualità (sociali e professionali) degli autori consentono di immettervi, sia, per l'appunto, dalla progressiva erosione del tessuto di fiducia che gradualmente abbatte le resistenze opposte da singoli e istituzioni alla

⁴⁵ E. H. SUTHERLAND, *White-collar criminality*, in *American Sociological Review* 1940, p. 3.

loro perpetrazione⁴⁶.

Questi profili sono stati messi in luce in due lavori recenti dedicati al tema della corruzione (crimine in cui si rispecchiano emblematicamente gran parte dei tratti salienti della più vasta famiglia del *white collar crime*), il cui titolo è stato scelto proprio per sottolineare la centralità e priorità della considerazione del danno (e specialmente delle sue interne dinamiche) ai fini della comprensione e prevenzione degli illeciti⁴⁷. In queste opere si potevano così evocare «le dinamiche circolari di replicazione della corruzione *sistemica*, l'istituzionalizzarsi del reticolo di scambi corrotti, grazie a un insieme di “regole informali del gioco”, sanzionate dai centri di potere che beneficiano del flusso di tangenti»: «”in assenza di contrappesi istituzionali, la pratica della corruzione si autoalimenta, dando luogo a una spirale crescente fondata sull'emarginazione, sull'*uscita* spontanea o sulle manifestazioni di ostilità nei confronti dei non-corrotti”; “quanto più la corruzione è diffusa e praticata, tanto minori sono i rischi di essere denunciati o scoperti, e di conseguenza più elevato il costo della scelta di rimanere onesti” e “i processi di selezione degli individui impegnati nell'attività politica, burocratica o imprendito-

⁴⁶ Tali caratteristiche sono anche all'origine dell'attitudine di questi illeciti (tanto più quando, realizzati in forma organizzata) a produrre una vittimizzazione diffusa sebbene pochi siano gli autori che li hanno posti in essere. Leggiamo del resto in questi giorni che all'udienza preliminare del processo che sta per iniziare a Parma il giudice ha ammesso la costituzione di oltre 35.000 parti civili. E anche vi troviamo l'esemplificazione del carattere sistemico di questi crimini, se consideriamo la convergenza di interessi «difensivi» tra la vecchia e la nuova Parmalat, visto che sia Tanzi, sia Bondi, attraverso i loro avvocati, hanno chiesto l'unione del procedimento Parmalat con le inchieste sul caso Ciappazzi, il cui processo sta per iniziare a carico di Cesare Geronzi, presidente di Capitalia e altri sette manager della banca romana. L'obiettivo, come riferisce la stampa, è vedere sul banco degli imputati le banche, ritenute sia da Tanzi, sia da Bondi, corresponsabili del crac. E' lo stesso Bondi a quantificare in 5 miliardi di euro, sui 14 complessivi del crac, gli illeciti profitti delle banche, solo nell'ultima fase. Cfr. *Corriere della Sera*, 25 ottobre 2006, p. 34.

⁴⁷ Cfr. G. FORTI (a cura di), *Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da 'mani pulite'*, Milano, 2003; M. ARNONE-E. ILIOPULOS, *La corruzione costa*, Milano, 2005.

riale premiano la mancanza di scrupoli, la capacità di far carriera attraverso gli appoggi politici, la spregiudicatezza nel procacciare denaro per sé e per il partito”. Gli stessi vincoli morali di condanna della corruzione tendono ad allentarsi in presenza di corruzione diffusa, man mano che si diffonde quella che è stata definita come ‘cultura della corruzione’»⁴⁸. O, ancora, si poteva rilevare che «i costi in senso lato della corruzione sono alcuni degli aspetti più importanti del fenomeno; non solo quelli in parte misurabili di carattere strettamente economico, ma anche e nel lungo periodo forse soprattutto, quelli indiretti per gli effetti devastanti e poco misurabili sui “beni intangibili” di una società: la credibilità del corpo politico, la fiducia nelle istituzioni, il tessuto della società civile, con conseguenze pesanti anche sulla vita quotidiana delle persone»⁴⁹.

4. Il rivolo della mia riflessione ha inteso confluire nel fiume di ispirazione umanistica del complessivo ciclo di conferenze e seminari su “L’Uomo e il denaro” già con la scelta di un titolo non casuale: la ricerca di «*percorsi di legalità in campo economico*» non solo esprime un metodo di analisi del problema, ma anche anticipa il criterio di selezione dei rimedi prospettabili. L’obiettivo della legalità (o di un certo livello di legalità) in campo economico si pone al termine di un tragitto lungo e accidentato, di un *per-currere*, ossia di un procedere “attraverso”, “per”, che implica attenzione per ciò che “sta in mezzo”, per ciò che occorre attraversare, e, dunque, *es-per-ire*, fare oggetto di *peîra* (in greco «prova, tentativo»).

⁴⁸ G. FORTI, *Introduzione. Il volto di Medusa: la tangente come prezzo della paura*, in G. FORTI (a cura di), *Il prezzo della tangente*, cit., pp. XV-XVI, dove si riprendono anche brani del saggio (*ivi*, p. 3 ss.) di A. VANNUCCI, *La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da ‘mani pulite’*. Varie efficaci rappresentazioni grafiche delle dinamiche di replicazione della corruzione possono vedersi in D. DELLA PORTA- Y. MENY, *Corruzione e democrazia. Sette paesi a confronto*, Napoli 2002.

⁴⁹ ARNONE-ILIOPULOS, *La corruzione costa*, cit., p. 3.

Significa dunque che, anche per impostare strategie di legalità, occorre esercitare ed *es-per-ire* la pazienza (che dispone al *patis*, al «sopportare, soffrire»): occorre saper dire, già nell'analisi del problema e, poi, nella prospettazione di linee di intervento, fermi “no” ai facili “sì” che parrebbero sospingerci sbrigativamente verso la meta, per incamerare rapidi risultati quantitativi, ma troppo oltre le *qualità* umane in gioco. Significa in fondo porsi, *anche* al cospetto di questo nodo così intricato, con un atteggiamento opposto a quella che Z. Bauman identificava tra i tratti deleteri della tarda modernità: quella despecializzazione sociale⁵⁰ che si manifesta nel «disinteresse a imparare a discutere e a negoziare con gli altri le vie d'uscita dai problemi» e nella «convincione che farlo non sia davvero necessario poiché la soluzione può essere ottenuta con minor sforzo e a minor prezzo alla prossima avventura in un supermercato». E' anche e proprio un siffatto disinteresse per le relazioni umane durature e pazienti a generare e rinforzare quella sete di ricchezza “psicopatica”, quello spasmodico “credo acquisitivo” in cui si è identificata l'origine di alcuni grandi tracolli finanziari di questi anni⁵¹.

Ci sono molti supermercati, molti *fast food*, ai nostri giorni, tutti particolarmente prosperi e dai banchi strapieni di *gadgets* scintillanti: non solo quelli delle merci, ma anche delle (*soi-disantes*) idee, dei corsi di “formazione” delle leggi. Un grande riformatore delle leggi come Cesare Beccaria ha scelto di aprire il suo capolavoro con un'epigrafe⁵² che invita alla

⁵⁰ Cfr. Z. BAUMAN, *Conversations with Zygmunt Bauman* (2001), trad. it., *Società, etica, politica*, a cura di K. Tester, Milano 2002, p. 120.

⁵¹ S. ROSOFF - H. PONTELL - R. TILLMAN, *Profit Without Honor*, 4th edition, Upper Saddle River, NJ, 2006, p. 559.

⁵² «*In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, et serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut per gradus maturescant*» (BACON, *Serm. Fidel.*, n. XLV). Secondo la *Gazette littéraire de l'Europe* del 15 febbraio 1766, si esprimeva, nella scelta di questa epigrafe, la consapevolezza di Beccaria della difficoltà di recare con la propria opera «nella giurisprudenza criminale dell'Europa la riforma che egli desidera»: «egli sa troppo bene che le nuove verità maturano lentamente, che soltanto il tempo e le circostanze propizie possono portare a compimento la loro maturazione e accelerare il loro sviluppo» (cit. in F. VENTURI, *Nota Introduttiva e commento*, in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, in *Illuministi italiani, III, Riformatori lombardi, piemontesi e italiani*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli, 1958. p. 27).

pazienza e alla lentezza «in tutte le cose più difficili» e, per un tale invito alla calma «maturazione per gradi», si è ispirato, non casualmente, a uno scritto che il filosofo Francesco Bacone⁵³ aveva dedicato al tema della “negoziazione” (e delle trattative, *negotiations*, difficili)⁵⁴, dove campeggiava il consiglio che «è meglio, in genere, trattare *di persona* che per lettera, e con la mediazione di un terzo piuttosto che direttamente»⁵⁵.

«Trattare di persona», fare attenzione alle persone, appunto. E’ questo, dicevo, uno dei caratteri distintivi della non gelosa e difensiva, ma fluida e aperta identità disciplinare di una criminologia che voglia dirsi “umana”: del *logos*, del discorso, esercitato perfino su un’entità come il crimine al cospetto del quale tutto sembrerebbe ammutolire, arrestarsi e cessar di «scorrere tra gli uomini».

Trattando di quel grave problema di illegalità politico-economica che è la corruzione mi ero servito di una metafora (che vorrei richiamare anche nel presente contesto di riflessione) ispirata al mito di Medusa⁵⁶. Riprendendo e parafrasando

⁵³ F. BACON, *The Essays or Counsels Civil and Moral* (1625), 47. *On Negotiating*, in *Francis Bacon*, a cura di B. Vickers, Oxford-New York, 1996, p. 435 ss.

⁵⁴ «In all negotiations of difficulty, a man may not look to sow and reap at once; but must prepare business, and so ripen it by degrees».

⁵⁵ Corsivi nostri.

⁵⁶ A differenza di *Thanatos*, virile, che assume la forma del guerriero e rappresenta l’ideale della vita eroica, la Gorgo, femminile, è più prossima alla repulsione e all’orrore che suscita la trasformazione di un essere vivente in cadavere: Medusa rappresenta il confronto con la morte in senso proprio, «quell’aldilà della soglia, quell’abisso che si spalanca dall’altra parte, che nessuno sguardo può raggiungere e nessun discorso esprimere: soltanto l’orrore di una Notte indicibile». Cfr. J.-P. VERNANT, *L’individuo, la morte, l’amore*, trad.it. *L’individuo, la morte, l’amore*, Milano, 2000, pp. 113-114, ma si vedano anche pp. 111-132.

⁵⁷ La «metafora gorgonea» era anche incoraggiata dal saggio di A. Vannucci (*La corruzione nel sistema politico italiano*, cit.) dove si rilevava come in Italia in questi anni si sia operato più efficacemente *contro* la corruzione quanto più la questione-corruzione sfumava sullo sfondo e invece, quando si è cercato *intenzionalmente*, o almeno *espressamente*, di varare misure di prevenzione e di contrasto del sistema delle tangenti, i veti, le contrapposizioni e i ricatti incrociati abbiano causato il fallimento o il congelamento degli sforzi riformatori.

le considerazioni di allora⁵⁷, potrei dire che anche il crimine economico ha, come la Medusa del mito, spesso la potenza di pietrificare chi cerchi di figgervi lo sguardo troppo insistentemente e profondamente, di penetrarne gli insondabili meandri magari per cercare di porvi rimedio. Anche l'illusione di trovare solo o soprattutto nell'azione giudiziaria in campo penale la soluzione al problema - dimentichi di quanto scriveva un grande giurista⁵⁸, circa la "modestia" del compito che il diritto penale, «non l'unico, né il più importante mezzo per la lotta contro il crimine», può ragionevolmente assegnarsi - è uno degli stratagemmi che questa Gorgo sa escogitare per sottrarsi a una presa salda e duratura. Un'insidia di segno opposto rispetto a quella più spontanea, ma non meno mortifera, che è la pretesa di spegnere ogni *giudizio* di condanna sociale verso questi fatti.

Una tale potenza pietrificante dell'illecito economico nasce anche dal fatto che esso è, non di rado, a sua volta, espressione, in chi se ne renda autore, di una volontà di pietrificazione, di sottrarsi, per paura, alla "liquida" e mobile concorrenza. Come la corruzione, che ne rappresenta una delle manifestazioni più emblematiche e invasive, l'illegalità che si radica in tale aspirazione alla sicurezza sottratta alle incertezze del confronto competitivo assomiglia al volto della Medusa anche per il serpentino viluppo di cause ed effetti che ne costituisce il lato più distruttivo e ne spiega la costante tendenza alla replicazione, le sue dinamiche diffusive. L'illegalità economica e politica sgorga da, ma alimenta a sua volta la sfiducia nella possibilità di trovare quella «sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione» in cui la Corte costituzionale, in una nota sentenza⁵⁹, ha forse compendiato la garanzia che uno Stato di diritto dovrebbe offrire ai suoi cittadini perché questi non siano e *non si sentano* tratta-

⁵⁸ G.RADBRUCH, *Strafrechtsreform*, in G. RADBRUCH, *Gesamtausgabe*, a cura di Arth.Kaufmann, Bd. 9, Heidelberg, 1992, p. 160.

⁵⁹ Corte cost. 23-24 marzo 1988, n. 364, con nota di D.Pulitanò, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1988, pp. 686ss e spec. p. 713.

ti come “sudditi” e non vivano dunque le regole sociali e giuridiche come un «ostacolo» al «pieno sviluppo» della loro persona, che, secondo lo stesso dettato costituzionale, sarebbe «compito della Repubblica rimuovere». Ecco allora che la pietrificazione gorgonea assume le sembianze della nichilistica e mortifera illusione dell’immunità dalle regole, dal cimento: dal destino, insopportabile per qualcuno, forse per molti, di rischiare il proprio *status* economico-sociale, la propria “mortalità”, in un mercato competitivo e regolato il cui verdetto inesorabile dovrebbe premiare solo i più capaci.

«Rendere più umano» il mondo, sottrarne qualche frammento o landa al destino della pietrificazione, è anche semplicemente immettervi, infiltrarvi *discorso*. «Il mondo non è degli uomini solo perché è popolato da esseri umani, e non diventa più umano solo perché vi risuonano echi di voci umane, ma solo quando diviene oggetto di discussione. Rendiamo più umano il mondo solo quando lo rendiamo discorso e solo parlando di noi diventiamo ogni volta un po’ più umani»⁶⁰. Anche questo è un tratto in cui si manifesta l’umanistica aderenza alla metamorfica natura dell’uomo, visto che «quando si ammutolisce vengono meno tutte le occasioni di metamorfosi», «nel silenzio tutto si irrigidisce», ma «nell’eloquio tutto incomincia a *scorrere* fra gli uomini»⁶¹. Analogo il lessico della psicologia sociale (e della criminologia) quando si raffigura una «società pressoché senza speranza paralizzata dall’atteggiamento ostile che essa ha assunto verso colui che infrange le sue leggi e non si adegua alle sue istituzioni», visto che «l’organizzazione sociale, che deriva dall’ostilità, ad un tempo enfatizza il carattere che è alla base dell’opposizione e tende a sopprimere tutti gli altri caratteri presenti nei mem-

⁶⁰ H. ARENDT, *On humanity in dark times: thoughts about Lessing*, in H. ARENDT, *Men in dark times*, pp. 24-25, trad. it., *L’umanità nei tempi oscuri. Riflessioni su Lessing*, in *La società degli individui*, 2000, pag. 7.

⁶¹ E. CANETTI, *Masse und Macht*, trad. it. di F. Jesi, *Massa e potere*, Milano, 1981, p. 356. Corsivo nostro.

bri del gruppo»⁶², il che è di ostacolo a fornire un «principio per lo sradicamento del crimine, per la riconduzione del delinquente alle normali relazioni sociali» «per definire i diritti e le istituzioni offese in termini delle loro funzioni sociali positive».

Di qui l'esigenza di «comprendere la situazione in cui l'offesa trova origine». ⁶³. E di qui, anche, la vocazione di una scienza umana (fin «troppo umana», come si diceva), quale è la criminologia, a dedicarsi con insistenza e acribia alla ricerca delle cause *umane* del crimine, proprio per «far scorrere» ciò in cui solitamente tende a dominare la semplicità pietrificata e pietrificante della qualificazione «criminale».

Questa tradizionale vocazione eziologica si è esercitata ampiamente anche in relazione al *white-collar crime*. Un ambito spesso reputato dagli stessi criminologi (non solo dunque dagli economisti di scuola “classica”)⁶⁴ tra i terreni privilegiati di applicazione delle teorie della scelta razionale⁶⁵ proprio per l'elevata razionalità che guiderebbe gli oculati passi del *white-collar offender*. Si pensa dunque che il crimine sia un comportamento consapevolmente scelto dal soggetto, il prodotto di conoscenze e calcoli in cui la persona persegue utilità, vaglia opzioni e soppesa rischi. I livelli di criminalità economica vengono allora considerati la risultante delle opportunità criminali (situazioni in cui la probabilità di un attraente risultato della condotta deviante si combina con un minimo rischio di scoper-

⁶² G. H. MEAD, *The Psychology of Punitive Justice*, in *American Journal of Sociology*, 23, (1917-18), pp. 577-602, ora in A. J. RECK (a cura di), *George Herbert Mead Selected Writings*, Indianapolis, 1964, pp. 211-239, trad. it. (dalla p. 217), *La psicologia della giustizia punitiva*, in E. SANTORO (a cura di), *Carcere e società liberale*, Torino 1998, II ed., Torino, 2004, pp. 200-201.

⁶³ G. H. MEAD, *La psicologia della giustizia punitiva*, cit., p. 202.

⁶⁴ Cfr. N. SHOVER - K. M. BRYANT, *Theoretical explanations of corporate crime*, in M. B. BLANKENSHIP, *Understanding corporate criminality*, New York 1993, pp. 141-175.

⁶⁵ Cfr. N. SHOVER, *White-collar crime*, in M. TONRY, *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford 1998, pp. 147-150.

ta e/o punizione)⁶⁶ e delle motivazioni a commettere l'illecito⁶⁷.

La valutazione di individui od organizzazioni circa il fatto che i vantaggi attesi dalla commissione di un *white-collar crime* siano superiori alla probabilità e agli inconvenienti di essere scoperti sarebbe, in particolare, determinata da tre variabili⁶⁸: la pressione, esercitata su di loro dal contesto in cui operano, per l'ottenimento degli obiettivi; la certezza e la severità delle sanzioni percepite come possibili conseguenze negative in caso di scoperta; la facile reperibilità e l'uso accettato, nel contesto di appartenenza, di costruzioni culturali che agevolino la commissione di crimini⁶⁹.




Fig. 1: La rappresentazione dei fattori determinanti il tasso di coinvolgimento delle imprese in condotte criminali secondo la teoria del crimine come scelta applicata da N. Shover e K. M. Bryant al *white-collar crime*.

⁶⁶ Cfr. N. SHOVER - K. M. BRYANT, *Theoretical explanations for corporate crime*, cit., pp. 144-147.

⁶⁷ Cfr. N. SHOVER - K. M. BRYANT, *op. cit.*, pp. 147-152.

⁶⁸ *Ibid.*, pp. 152-160.

⁶⁹ Un modello esplicito del *corporate crime* basato sulla *rational choice theory* è proposto anche da R. PATERNOSTER - S. S. SIMPSON, *A rational choice theory of corporate crime*, in N. SHOVER - J. P. WRIGHT, *Crimes of privilege: readings in white-collar crime*, New York 2001, pp. 194-209, i quali tuttavia criticano la concentrazione dell'attenzione sui soli strumenti legali di deterrenza e propongono l'inclusione in detto modello anche dei rischi di sanzioni sociali informali.

In quest'ultimo profilo entra una componente centrale nella stessa visione teorica di Edwin Sutherland, che conferiva grande rilievo, nella genesi del crimine in generale e di quello dei *white collars* in particolare, ai meccanismi dell'apprendimento e della trasmissione culturale, sottolineando l'impossibilità di isolare la valutazione razionale del singolo dall'*humus* di influenze e rappresentazioni che gli vengono dall'ambiente (sia quello allargato della società e istituzioni, sia quello della propria categoria professionale sia, poi, dell'organizzazione di appartenenza: tutti peraltro intrecciati da fili spesso assai stretti).

A questa visione può ricondursi del resto anche il filone di studi che ha applicato al *white-collar crime* la prospettiva sottoculturale⁷⁰. In una celebre ricerca sugli illeciti commessi nel periodo 1975-1976 dalle aziende incluse nella lista delle 500 maggiori imprese commerciali d'America compilata dalla rivista *Fortune*⁷¹, si era rilevata l'importanza del *milieu* culturale dell'impresa commerciale, del potere che ha la cultura propria di un settore industriale di incoraggiare o scoraggiare pratiche immorali o illegali e si era attribuito l'influsso maggiore nella creazione del clima etico dell'azienda ai vertici della stessa⁷². Ciò peraltro senza pervenire a un adeguato chiarimento di quale fosse la fonte dell'indirizzo etico di tali *organizational élites*⁷³:

⁷⁰ Cfr. M. B. CLINARD - P. C. YEAGER, *Corporate crime: clarifying the concept and extending the data*, in M. D. ERMANN - R. J. LUNDMAN, *Corporate and governmental deviance*, Oxford 2002, pp. 91-130.

⁷¹ Cfr. M. B. CLINARD - P. C. YEAGER, *Corporate crime*, New York 1980.

⁷² Si consideri peraltro quanto scriveva anni fa F. Stella (*Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998, p. 467), a proposito della separazione dei manager responsabili delle scelte operative di produzione dall'organizzazione, dal linguaggio e dagli obiettivi, dei manager finanziari, «che dai piani alti della capogruppo» pianificano e decidono il futuro della società, il che può rendere difficoltoso far risalire i comportamenti illeciti realizzati all'interno dei gruppi o delle società ai livelli superiori e spiega «lo sforzo limitato, compiuto fino ad oggi da molte aziende, per sviluppare un sistema di *legal auditing* che si avvicini al livello di sofisticazione dell'*auditing* contabile».

⁶¹ Una critica più generale all'approccio subculturale nella spiegazione, in particolare, dell'*organizational crime* e, soprattutto, alle metodologie utilizzate per raccogliere i dati a conferma di tale teoria è espressa da N. SHOVER - A. HOCHSTETLER, *Cultural explanation and organizational crime*, in *Crime, law and social change*, 2002, pp. 1-15.

dal momento che gli stessi *top managers* sono stati a loro volta selezionati e reclutati da una certa organizzazione, e hanno subito l'*imprinting* della più generale cultura degli affari, è difficile stabilire se sia stato il gruppo dirigente a creare una certa sottocultura o se sia stata la specifica cultura del mondo degli affari a plasmare le mentalità di quei *managers*⁷⁴.

In ogni caso, la consapevolezza di un significativo radicamento dell'illegalità economica in un contesto di condizioni (interne all'azienda o proprie del complessivo *milieu* manageriale-imprenditoriale) culturali (o sottoculturali) implica, sul terreno dei rimedi prospettabili, impegno al graduale drenaggio del bacino in cui essa prospera e alligna, con un'impostazione non dissimile da quella suggerita di recente al cospetto del gravissimo problema degli stupefacenti (peraltro non del tutto estraneo alla materia di cui ci occupiamo, solo a considerare il crescente allarme circa la diffusione tra *colletti bianchi* e politici del «doping della vita quotidiana», con pesanti implicazioni per il bene comune della società civile), per il quale si è analogamente raccomandato di evitare la semplificazione di problemi complessi, credendo o facendo credere che possa essere una legge, più o meno repressiva, «a cambiare i destini di fenomeni sociali così importanti» e invece dotandosi «di una visione previsionale prospettica e dinamica dei fenomeni su cui si vuole intervenire»⁷⁵.

C'è una parola molto in voga tra teorici e pratici della legalità e dell'etica d'impresa: *compliance*. In questo caso però, nonostante una certa usura del termine per eccesso di utilizzo e la diffidenza verso la moda degli anglicismi (emblema, non di rado, della pigrizia mentale di chi non

⁷⁴ Cfr. R. J. WILLIAMS - J. D. BARRETT - M. BRABSTON, *Manager's business school education and military service: possible links to corporate criminal activity*, in *Human Relations* 2000, p. 708.

⁷⁵ Cfr. R.C. GATTI, *Ora a rischiare è tutta la società*, in *Corriere della Sera - Milano*, 15 novembre 2006, pp. 1, 3.

sappia trovare nella nostra ricchissima lingua italiana espressioni altrettanto efficaci), mi sentirei di confermarne l'utilità e appropriatezza. Si tratta del resto, almeno secondo certe ricostruzioni etimologiche, di un termine, *complire*, sia pur desueto, ma appartenente alla lingua italiana, con il significato di “compiere” e “fare complimenti”. Interessante, dunque, il combinarsi, nel concetto, dell'idea di un compito da svolgere, ma anche della gentilezza, quasi del cerimoniale “complimentoso” attraverso il quale conseguire il risultato atteso. Forza e gentile *moral suasion* sono commiste in un tale *complire*.

La *compliance* è concepita all'interno di un sistema dinamico di applicazione della legge nel quale le autorità pubbliche cercano di ottenere un impegno delle *corporations* all'osservanza, potendo però rinforzare il proprio potere contrattuale con la minaccia credibile dei pericoli cui la controparte andrebbe incontro se imboccasse la strada della *non-compliance*. E in questo aspetto può identificarsi la principale differenza rispetto ai tradizionali (e disarmati) codici etici d'impresa.

Potremmo dire, senza peraltro pensare a ritrovati miracolistici o risolutivi, che alla “Medusa” pietrificante delle illegalità economiche possa opporsi lo “scudo di Perseo” della *compliance*. L'azione di contrasto e, soprattutto, prevenzione si troverebbe infatti a beneficiare della collaborazione almeno in parte consensuale (assente nel modello punitivo puro) da parte degli stessi attori da controllare⁷⁶, con la possibilità di metterne a frutto le conoscenze della situazione e le risorse operative, generalmente assai superiori a quelle di cui disponga ogni controllore “esterno”.

Tale modalità di intervento si accorda con quello che, anche

⁷⁶ In tema, cfr. F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, cit. 459 ss.

in ambito penalistico⁷⁷, viene diagnosticato come il passaggio da uno *Stato imprenditore* a uno *Stato regolatore*, post-keynesiano. Si tratta di un'evoluzione che sembra dare storica attuazione all'idea hayekiana (e tardo-foucaultiana)⁷⁸ secondo cui la complessità delle economie e del mercato impedirebbe allo Stato centrale di avere un'adeguata conoscenza locale e, dunque, di intervenire efficacemente: «la conoscenza delle circostanze di cui dobbiamo fare uso non esiste mai in forma concentrata o integrata, ma solo come insieme di frammenti dispersi di una conoscenza incompleta e spesso contraddittoria che tutti i singoli individui posseggono»⁷⁹. Ecco allora, che lo “Stato regolatore” alla prese con la “società del rischio” non potrebbe che affidarsi sempre più alla *preventive governance* o, come viene anche detto, al prudenzialismo⁸⁰.

⁷⁷ Cfr. L.FOFFANI, *Infedeltà patrimoniale e conflitto d'interessi nella gestione d'impresa*, Milano, 1997, pp. 455-456, che ricorda come questa evoluzione abbia ridisegnato «il baricentro dell'intervento pubblico: dal controllo, *ieri*, dei *fini* dell'attività economica pubblica e privata, che ha storicamente prodotto i suoi più significativi riflessi penali nella valorizzazione (in Italia) di figure come il peculato per distrazione (nella sua versione giurisprudenziale di delitto economico)... al controllo, *oggi* (ed ancor più *domani*), delle *regole del gioco* attraverso “autorità amministrative indipendenti” (o “poteri pubblici indipendenti”), con un conseguente crescente impiego del diritto penale nei termini di uno strumento diffuso ed integrato di *tutela di secondo grado* del bene giuridico “*istituzionale*” (i poteri dell'autorità); ma anche con la necessità di contribuire direttamente con lo stesso strumento penale alla *definizione di un nucleo minimo di regole di comportamento* degli operatori»

⁷⁸ Ricorda questo interesse, negli ultimi scritti di Foucault, per l'evoluzione dello Stato verso un controllo indiretto della vita sociale, anche attraverso lo sviluppo di istituzioni all'interno delle quali gli stessi individui interessati assumano compiti regolativi, J.BRAITHWAITE, *The new Regulatory State and the Transformation of Criminology*, in *British Journal of Criminology*, 2000, 40, p. 225, spec. con riferimento a M.FOUCAULT, “*Governmentality*”, in R.BURCHALL-C.GORDON-P.MILLER (a cura di), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, London, 1991.

⁷⁹ F.A.HAYEK, *Individualism and Economic Order*, London, 1949, p. 77, come cit. in BRAITHWAITE, *op. ult. cit.*, pp. 230-231. Questa concezione di Hayek conta ben precise matrici di psicologia teorica, espresse ad esempio nell'opera dello stesso von HAYEK, *The Sensory Order. An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology*, trad.it., *L'ordine sensoriale. I fondamenti della psicologia teorica*, Milano, 1990: il riconoscimento di un'intrinseca limitazione della razionalità umana sfocia in una concezione antinduttivistica e fonda la critica, sviluppata in altre opere del pensatore austriaco, a ogni ideale di pianificazione sociale.

⁸⁰ Anche questo rilievo è ripreso da BRAITHWAITE, *op. cit.*, p. 227, con rif. a C.SHEARING, *Reinventing Policing: Policing as Governance*, in *Privatisierung staatlicher Kontrolle: Befunde, Konzepte, Tendenzen*, Baden Baden, 1995.

L'idea post-keynesiana di uno Stato che si ritrae dalla diretta regolazione della vita economico-sociale, incentivando strategie di autodisciplina e *compliance* da parte dei soggetti privati, ha infatti come presupposto cognitivo una migliore conoscenza delle situazioni da parte degli operatori, più prossimi alle situazioni locali. Una tale conoscenza, peraltro, non è indipendente dal quadro istituzionale in cui i soggetti stessi si trovano ad agire, visto che sarà esso a definire l'accesso alle informazioni pertinenti e la capacità di comportarsi concretamente sulla base delle conoscenze possedute.

La prospettiva di *compliance* presenta del resto anche la caratteristica di agire come rinforzo culturale all'idea (anch'essa debole nel modello punitivo puro) che l'impegno per la legalità debba essere costante, duraturo e paziente; istituzionalizzato, appunto. A una tale visione sembra ispirata la ricca e articolata elaborazione maturata in ambito criminologico di un modello (detto piramidale) di *law enforcement*⁸¹ in cui tutti i tipi di strumento,

⁸¹ Cfr. B. FISSE - J. BRAITHWAITE, *Corporations, crime and accountability*, Cambridge 1993, pp. 141-145: «[...]The corporate version of [the pyramidal enforcement model would work as it follows:]when regulatory persuasion and advice fail, warnings escalate to civil monetary penalties, to negotiation of voluntary accountability agreements, to accountability orders mandated by the courts to corporate criminal sanctions escalating from fines to community service to punitive injunctions and, if necessary, corporate capital punishment (for example, licence revocation). [...] A central idea behind pyramidal enforcement is the game theoretic postulate that actors, individual or corporate, are most likely to comply if they know that enforcement is backed by sanctions which can be escalated in response to any given level of non-compliance, whether minor or egregious. The pyramid proposed is tall rather than squat, the theory being that the taller the enforcement pyramid, the more the levels of possible escalation, then the greater pressure that can be exerted to motivate voluntary compliance at the base of the pyramid.

dalla persuasione al c.d. *corporate capital punishment*, possono essere utilizzati per ottenere il rispetto delle regole, ma secondo un ordine di intensità progressiva rapportato alla gravità delle condotte socialmente dannose da controllare. Si tratta peraltro di un modello che presuppone, come lenta e beccariana «lenta preparazione», l'instaurarsi a livello sociale di un sistema di valori che sottolinei la riprovevolezza delle *corporate offences* e sia in grado di mobilitare un efficace controllo informale di tali illeciti, il quale solo, in ultima istanza, può garantire il funzionamento effettivo dei controlli istituzionali. Proprio per questo motivo, vi assumono rilievo non solo gli organi giudiziari e amministrativi, ma anche i gruppi sociali (come associazioni dei consumatori, ambientaliste, sindacati, ecc.), nonché un efficace giornalismo investigativo: risorse indispensabili per assicurare, anche a livello internazionale, una prevenzione degli illeciti ben più incisiva e duratura di quella apprestata dai tradizionali strumenti repressivi⁸².

Compliance is thus understood within a dynamic enforcement game where enforcers try to get commitment from corporations to comply with the law and can back up their negotiations with credible threats about the dangers faced by defendants if they choose to go down the path of non-compliance.

A key part of getting commitment from corporations to comply with the law is instilling and maintaining a sense of responsibility, corporate and individual, within the relevant organization. To the end, the pyramid outlined is intended to give enforcers the leverage they need to persuade corporations to impose individual responsibility as a matter of internal discipline». Cfr. anche J. BRAITHWAITE, *Reducing the crime problem: a not so dismal criminology*, in P. WALTON - J. YOUNG, *The New Criminology Revisited*, Basingstoke, 1998, pagg. 47-63.

⁸² Cfr. J. BRAITHWAITE, *Shame and criminal justice*, in *Canadian Journal of Criminology*, 2000, pp. 291-294; ID., *Setting standards for restorative justice*, in *British Journal of Criminology*, 2002, pp. 563 ss.

5. La «personalità» della responsabilità penale e un'attenzione disciplinare che, come detto, soprattutto (o almeno in prima battuta), tende a indirizzarsi alle «persone» degli autori (e delle vittime) degli illeciti, non hanno certo impedito che la prospettiva criminologica da tempo si interessasse delle illegalità economiche - tanto più rilevanti in termini di danno rispetto di quelle compiute da attori singoli - perpetrate *dalle e nelle* organizzazioni⁸³, pubbliche o private. Per quanto anche in un contesto organizzativo l'immediata eziologia del crimine sia pur sempre riconducibile a scelte di uno o più attori individuali, l'*iter* motivazionale e decisionale che ne precede la realizzazione mette in luce il ruolo, più o meno preponderante, ma sempre comunque significativo, svolto dalla struttura normativa e dalla cultura propria dell'organizzazione: da una sorta di distinta personalità dell'ente⁸⁴, che rivela autonoma consistenza e persistenza rispetto alle persone in carne e ossa che si avvicendano, anche in posizioni apicali, per esprimerne e manifestarne la volontà. In questo senso si potrebbe dire che gli enti collettivi sviluppano nel corso del tempo una "biografia" propria e autoconsapevole, separata almeno in parte dalle persone fisiche che agisco-

⁸³ Cfr. J. S. COLEMAN, *Power and the structure of society*, in M. D. ERMANN - R. J. LUNDMAN, *Corporate and governmental deviance*, Oxford 1982, pp. 36-52, nonché, dello stesso autore, *The asymmetric society. Organizational actors, corporate power and the irrelevance of persons*, in M. D. ERMANN - R. J. LUNDMAN, *Corporate and governmental deviance*, Oxford 1996, pp. 51-60.

⁸⁴ Cfr. D. VAUGHAN, *The macro-micro connection in white-collar crime theory*, in K. SCHLEGEL - D. WEISBURD, *White-collar crime reconsidered*, Boston 1992, pp. 124-143, che sostiene l'importanza, per poter rispondere alla tradizionale domanda "why good people do dirty work?", di studiare il contesto organizzativo in cui tali condotte si originano e si esplicano, integrando l'analisi del livello individuale con quella del livello organizzativo, in modo da far emergere le interazioni tra i due; la studiosa elabora una teoria dell'*organizational misconduct* i cui elementi esplicativi centrali sono l'ambiente competitivo, che genera pressioni sulle imprese perché violino la legge onde raggiungere i propri obiettivi, le caratteristiche organizzative, che creano le opportunità criminali, e il contesto normativo, che è minato dai legami tra chi fa le regole e chi ne è destinatario, il che frequentemente riduce notevolmente la capacità di controllare e scoraggiare le violazioni, di conseguenza contribuendo al loro verificarsi.

no in loro nome⁸⁵. Una tale biografia giunge talora a intrecciarsi o identificarsi totalmente con “carriere criminali” dell’ente collettivo in sé, quando le pratiche illecite, da esso introdotte quali modalità di soluzione ai problemi incontrati, vengano istituzionalizzate come procedure di *routine*, che continuano, tipicamente, ad essere poste in atto finché non vengono contrastate dall’interno (tipico il caso dei c.d. *whistleblowers*⁸⁶) o dall’esterno (grazie all’azione dei *media*, delle vittime o delle istituzioni di controllo)⁸⁷. Tanto l’esordio quanto l’abbandono di siffatte “carriere” sono del resto oggetto di un’opera di elaborazione culturale che ne modifica il significato di disvalore rispetto a quello risultante dal giudizio della società e dell’ordinamento giuridico, attraverso un *organizational deviance defining process*, che rispecchia, ma in questo caso muta di segno, le logiche del c.d. *labelling approach*⁸⁸: a differenza dei criminali tradizionali, “di strada” (che non sono per lo più in grado di contrastare le “etichette” stigmatizzanti loro affibbate dal sistema di controllo all’indomani, o anche già prima, della realizzazione dell’illecito), le grandi *corporations* possono mettere in campo ingenti risorse materiali e “moralì” per ridefinire le proprie condotte in termini favorevoli, con l’effetto di relativizzarne, all’inter-

⁸⁵ Cfr. M. D. ERMANN - R. J. LUNDMAN, *Corporate and governmental deviance*, Oxford 1996, pp. 3-44; secondo i due autori, per poter differenziare le azioni devianti dell’organizzazione da quelle dei singoli individui, devono ricorrere almeno due condizioni: si deve verificare la violazione di una norma, così definita da un’autorità esterna; e tale violazione deve essere supportata dalle norme interne all’organizzazione, il che avviene quando anche i colleghi partecipano o tollerano la condotta deviante e - elemento indispensabile - anche il gruppo dirigenziale dell’organizzazione supporta tale condotta. Un terzo criterio per l’identificazione dell’*organizational crime* è dato dal fatto che l’azione criminale persegue anzitutto gli obiettivi dell’organizzazione, e non quelli dell’individuo: cfr. T. G. POVEDA, *Rethinking white-collar crime*, cit., p. 94.

⁸⁶ Cfr. *infra*, p. 49.

⁸⁷ Cfr. M. D. ERMANN - R. J. LUNDMAN, *op. ult.cit.*, pp. 17 ss.

⁸⁸ In base al quale nessun comportamento, né di individui né di organizzazioni, è intrinsecamente deviante, ma diviene tale in quanto così definito da chi ha il potere di etichettare una condotta come immorale o illegale; per una trattazione più diffusa dell’argomento, v. FORTI, *L’immane concretezza*, cit., pp. 228 ss. e pp. 338 ss.

no e all'esterno, il carattere "deviante".

Sappiamo del resto come l'autore di reati economici quasi mai si rappresenti, abbia un 'immagine di sé, nella veste del "criminale"⁸⁹, e anzi utilizzi il linguaggio per posizionarsi - o riposizionarsi - socialmente, sfruttando risorse semantiche preesistenti per costruire plausibili giustificazioni delle sue azioni. Michael Milken, il famigerato "mago" nella commercializzazione dei *junk bonds*, amava dipingersi come un agente del progresso, come un ingegnere sociale le cui attività avevano cambiato il volto della società⁹⁰. Peraltro le strategie giustificatorie adottate dai *white collars* non sono costruite sul nulla, ma affondano le loro radici in modi di dire, in rappresentazioni mentali già presenti all'interno della società e correlate tanto alla classe sociale, quanto al genere. Ben può immaginarsi allora come i grandi gruppi, le imprese multinazionali, con mezzi assai più ingenti di quelli a disposizione di singoli *white collars* e grazie, spesso, agli stretti rapporti con il mondo politico e mediatico, possano

⁸⁹ Cfr. S. WILLOTT - C. GRIFFIN - M. TORRANCE, *Snakes and ladders: upper-middle class male offenders talk about economic crime*, in *Criminology* 2001, pp. 441-466, che hanno condotto un'indagine sulle razionalizzazioni costruite per giustificare i crimini economici, basandosi sui dati ricavati dalle interviste di quattro soggetti di sesso maschile, con un elevato livello di istruzione, condannati nel Regno Unito per reati economici commessi nel corso di occupazioni di livello medio-alto. Tutti i soggetti intervistati raffiguravano se stessi come "non veri criminali" rispetto agli altri compagni di detenzione: "veri" criminali erano da essi considerati i detenuti appartenenti alla *working class*, dipinti come stupidi e moralmente depravati, e una minoranza di *white-collar criminals* "professionali", considerati intelligenti ma immorali; malgrado avessero sperimentato la degradazione di essere "divenuti criminali" e di essere stati "trascinati in basso", in prigione, i soggetti continuavano, infatti, a considerarsi in possesso di un'elevata moralità, utilizzando a questo scopo quattro strategie, cioè dipingendosi, di volta in volta: come uomini che devono guadagnare il pane (*breadwinners*) per la propria famiglia e hanno responsabilità economiche nei confronti di dipendenti e creditori; come individui intellettualmente superiori al sistema statale, giudiziario e legale (il che avrebbe condotto alla loro persecuzione da parte di "piccoli burocrati invidiosi"); come persone moralmente superiori, malgrado l'"incidente" di essere stati trascinati in prigione; nonché come le vittime innocenti di circostanze al di là del proprio controllo.

⁹⁰ L'emblematica "carriera criminale" di Michael Milken è ben ricostruita in S. ROSOFF - H. PONTELL - R. TILLMAN, *Profit Without Honor*, cit., p. 256ss.

alimentare con tanto più successo quello che è stato detto il «folklore del capitalismo» e accreditare così agli occhi dell'opinione pubblica e delle istituzioni un'immagine di rispettabilità in grado di affievolire o, in molti casi, annullare del tutto la percezione del danno, pur rilevantissimo, prodotto dalle loro condotte.

La consapevolezza del rilevante ruolo delle organizzazioni nell'odierna fenomenologia dell'illegalità economica si è rispecchiata nello stesso lessico criminologico, con un uso sempre più frequente in questo ambito di termini come *corporate* o *organizational crime* (distinto dall'*organized crime*, applicato ad es. alle associazioni di tipo mafioso), con i quali si sono intesi i reati commessi nel contesto di una organizzazione e nel perseguimento dei suoi scopi e obiettivi⁹¹. Una tale attenzione verso le dimensioni organizzative del crimine economico, ma soprattutto verso gli intrecci tra i poteri organizzativi pubblici e privati, le interazioni tra imprese commerciali e agenzie governative, trova emblematica espressione anche in un'ulteriore variante lessicale: il concetto di *state-corporate crime*⁹², definito come «una condotta illegale o socialmente dannosa che è il prodotto congiunto dell'interazione tra un'impresa commerciale e un'agenzia statale impegnate in uno sforzo comune, [...] effetto dannoso di una relazione interorganizzativa tra mondo degli affari e potere pubblico»⁹³.

Nell'ambito del diritto penale, il ruolo svolto dagli enti collettivi nella causazione e nelle modalità di attuazione del reato economico trovano riscontro nell'ampia riflessione

⁹¹ Cfr. M. TONRY - A. J. REISS, *Organizational crime*, in M. TONRY - A. J. REISS, *Beyond the law. Crime in complex organizations*, Chicago 1993, pp. 1-10.

⁹² Cfr. R.C. KRAMER- R. J. MICHALOWSKI - D. KAUZLARICH, *The Origin And Development Of The Concept And Theory Of State-Corporate Crime*, in *Crime and delinquency*, 2002, p. 264.

⁹³ Cfr. R. C. KRAMER, *The Space Shuttle Challenger Explosion: a Case Study of State-corporate crime*, in SCHLEGEL - WEISBURD, *White-collar crime reconsidered*, cit., pp. 215-217, nonché R. C. KRAMER - R. J. MICHALOWSKI - D. KAUZLARICH, *op. cit.*, p. 269.

sulla prospettabilità di una autonoma responsabilità penale delle persone giuridiche, e, dunque, sul possibile superamento del principio del *societas delinquere non potest*. A favore di un tale esito (di cui, peraltro, una parte della dottrina italiana mette in discussione la compatibilità con il principio costituzionale della «personalità della responsabilità penale»)⁹⁴, si indica soprattutto la necessità di colpire autonomamente quel vischioso e persistente contesto sottoculturale entro il quale la persona fisica, oggi esclusiva destinataria della reazione punitiva, subisce energiche pressioni di adeguamento e “obbedienza”, pena l'espulsione o il blocco della mobilità verticale; l'esigenza, dunque, di aggregare attorno a un centro di imputazione a sé stante quegli aspetti di disvalore che possono essere ricondotti all'ente - specialmente quello di dimensioni rilevanti - nella forma di una specifica “filosofia d'impresa” o, come anche si dice, di una “colpevolezza organizzativa”⁹⁵.

Con l'entrata in vigore del d.lgs n.231 del 2001 non si è compiuto, in Italia, il passo di prevedere a carico delle persone giuridiche una responsabilità propriamente penale. Si è introdotta invece quella che, come emerge dall'intitolazione di questo complesso testo normativo, è una «disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità» per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti *nell'interesse o a vantaggio dell'ente* stesso e riconducibile a un novero abbastanza ristretto di fattispecie criminose (ad es. corruzione e concussione, reati societari, falsità in monete, delitti con finalità di terrorismo, delitti contro la personalità individuale, abusi di mercato).

⁹⁴ Cfr. M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 393

⁹⁵ Cfr. A. ALESSANDRI, *Commento all'art. 27, comma 1 Costituzione*, in *Commentario della Costituzione*, Bologna 1991, p. 154, anche con riferimento a G.WILLIAMS, *Textbook of Criminal Law*, London, 1978, p. 952.

Molto ci sarebbe da dire su questa riforma che, a cinque anni dalla sua entrata in vigore, sta ancora muovendo i primi passi applicativi⁹⁶. Essa, pur non avendo imboccato la strada seguita ormai da lungo tempo dagli ordinamenti (ad es. statunitense o inglese) che, a carico degli enti collettivi, prevedono responsabilità genuinamente penali⁹⁷, ha rappresentato nel nostro paese comunque una delle novità legislative più interessanti degli ultimi anni. Mi limiterò qui a richiamare alcuni profili della legge che ritengo significativi per l'illustrazione della distinta prospettiva di analisi criminologica, rinviando il lettore interessato, per tutti i necessari approfondimenti, all'ormai cospicua mole di studi in argomento⁹⁸.

In base all'art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 231, è esclusa la responsabilità dell'ente qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi. All'art. 6 si stabilisce poi che se il reato è commesso da soggetti «in posizione apicale» (ai sensi dell'art.5, lettera a), per l'esclusione della responsabilità dell'ente è necessaria la prova del fatto che: sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatisi⁹⁹; è stato istitui-

⁹⁶ Cfr. G. MANNOZZI - M. ARNONE, *Crimini e misfatti delle imprese*, 29 maggio 2006, nel sito "Lavoce" (http://www.lavoce.info/news/view.php?id=16&cms_pk=2202&from=index), che, in base a uno *screening* condotto nel marzo 2006 sull'archivio della Corte di cassazione, non hanno rinvenuto condanne a carico di imprese, bensì soltanto una decina di ordinanze di applicazione di misure cautelari e due sentenze di legittimità in materia di reclamo avverso l'emissione di misure cautelari. La quasi totalità delle ordinanze, inoltre, è relativa a episodi di corruzione realizzati da persone fisiche nell'interesse dell'impresa, e perciò riconducibili a essa e non a truffe aggravate o a reati societari.

⁹⁷ Per un'ampia ricognizione nei modelli di responsabilità penale delle persone giuridiche in vari ordinamenti, cfr. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit.

⁹⁸ Tra i numerosi saggi apparsi in argomento in questi anni, si vedano, oltre al volume citato nella nota che precede, solo per un primo orientamento sulla questione: Aa. Vv., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002; F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003.

⁹⁹ Art 6, comma primo, lett. a) «L'organo dirigente ha adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

to un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza¹⁰⁰; i vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi; non ci sono state omissioni o negligenze nell'operato dell'organismo di controllo.

Secondo la valutazione dei non pochi studiosi che si sono particolarmente cimentati con questo *corpus* di disposizioni e, soprattutto, ne hanno riscontrato le prime ricadute sull'assetto di *governance* delle imprese, i modelli di gestione e organizzazione approntati da associazioni di categoria e aziende sono ancora ben lontani dall'aver trovato una formulazione adeguata all'attitudine preventiva avuta di mira dal legislatore. Senza pretendere di esplorare in poche battute un terreno assai vasto e accidentato, mi limito a osservare come, proprio ai fini di una maggiore concretizzazione di tali "modelli" e in particolare della più specifica individuazione nell'organizzazione delle possibili cause degli illeciti, anche nel quadro di una collaborazione interdisciplinare necessaria anche e soprattutto in questa materia, possano venire largamente in soccorso modelli di analisi, cognizioni e sensibilità criminologiche. Quanto prescritto dall'art 6, comma secondo, lett. a) - che i modelli di organizzazione e gestione precisino «le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» - non può infatti essere inteso in modo formale o generico, ma richiede una progettualità preventiva tendenzialmente mirata ai fattori di rischio "criminale" individuati non solo per tipi generali di attività "sensibili" svolte dall'azienda, ma anche enunciando, nell'ambito di queste, più dettagliati profili o modalità di esercizio che esperienze pregresse (anche in altre realtà aziendali comparabili con quella presa in esame) abbiano segnalato come particolarmente esposte al rischio di deviazioni.

¹⁰⁰ Art 6, comma primo, lett. b) «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo».

6. Di analogo ausilio, per congegnare i «modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi» prescritti dal d.lgs. n. 231, mi pare possa essere la già ricordata attenzione criminologica, non solo per le eziologie dei crimini, ma, ancor più, per le dinamiche che ne permettono l'occultamento e che, correlativamente, ove individuate e contrastate, possono favorirne l'emersione: evidente presupposto per attivare ogni possibile "percorso di legalità".

Viene in questione, qui, il ruolo dei c.d. *whistleblowers*¹⁰¹ e, con esso, l'analisi delle condizioni dell'autonomia, del giudizio indipendente delle *persone*, fuori e dentro l'impresa o qualsiasi altra organizzazione. Ci si interroga sui fattori da cui dipende la capacità di certi individui di "opporre resistenza" alle pressioni dell'ente di appartenenza che spingono a oltrepassare con disinvoltura, senza "pensarci sopra", i dilemmi etici in cui si imbattono nell'esercizio delle attività dell'organizzazione.

Gli studi recenti sul *whistleblowing* hanno messo in luce come questa scelta, da parte dei dipendenti o di soggetti comunque legati da un vincolo economico all'impresa,

¹⁰¹ Letteralmente: «soffiatori di fischiello». Il termine si riferisce a coloro che denunciano gli illeciti nelle organizzazioni di appartenenza e che solitamente subiscono pesanti conseguenze personali per questa loro decisione. Sul tema, v. ad es. C. F. ALFORD, *Whistleblowers: broken lives and organizational power*, Ithaca 2001, pagg. 17 ss.; M. P. GLAZER, *Ten whistleblowers: what they did and how they fared*, in M. D. ERMANN - R. J. LUNDMAN, *Corporate and governmental deviance*, Oxford 1996, p. 257 ss.; G.E.CAIDEN-J.A.TRUELSON, *Whistleblower protection in the USA: Lessons learnt and to be learnt*, in *Australian Journal of Public Administration*, 1988, XLVII(2), pp.19-129; G.E.CAIDEN-J.A.TRUELSON, *An update on strengthening the protection of whistleblowers*, in *Australian Journal of Public Administration*, 1994, 53, pp. 575-583; D.CLARK, D. *Whistleblowing: Theory and practice*, in *AIAL Forum*, 1994, No. 1, 119-129; T.M.DEVINE-D.G.APLIN, D. G. *Whistleblower protection - The gap between the law and reality*, in *Howard Law Journal*, 1988, 31, pp. 223-239; J.W.GRAHAM, *Principled organizational dissent: a theoretical essay*, in *Research in Organizational Behavior*, 1986, 8, pp. 1-52; L.M.SEAGULL, *Whistleblowing and corruption control: The GE case*, in *Crime, Law and Social Change*, 1995, 22, pp. 381-390; M.VINCENT, *Welcome disclosure: the decline of whistleblowing as an ethical act*, in *Alternative Law Journal*, 1995, 20, pp. 74-78; G.VINTEN a cura di, *Whistleblowing*, London, 1994.

non sia determinata tanto dalla previsione di un qualche vantaggio materiale personale in esito alla denuncia, quanto da fattori strettamente individuali, tra i quali predomina una immagine di sé, fortemente radicata, come persona onesta. Si è evocato recentemente il concetto di «razionalità dell'uomo economico buono»¹⁰², che coinciderebbe in parte con i moventi individuati dagli studi empirici in molteplici casi di *whistleblowing*. Tale razionalità, più complessa di quella considerata dagli studi classici sulla *rational choice*, può portare il soggetto anche a scelte che, sul breve periodo o in determinati contesti, appaiono tanto economicamente irrazionali quanto eticamente apprezzabili. Essa si baserebbe essenzialmente su tre fattori: la consapevolezza che scopi etici immediati possono favorire il raggiungimento di obiettivi economici differiti ma più cospicui; la soddisfazione personale, valutabile in termini di valore aggiunto, che certe persone provano ad agire eticamente; un contesto esterno nel quale una scelta etica, pur economicamente irrazionale, viene socialmente, remunerata. L'ampiezza di tale contesto è certamente decisiva, ma un ruolo di particolare rilievo compete anche ai gruppi "primari" o "significativi", ad es. famiglia, insegnanti, figure autorevoli ecc. Un aspetto che già gli studi pionieristici di Sutherland avevano considerato e anzi integrato in un'articolata prospettiva teorica applicabile tanto all'eziologia del crimine, quanto all'immunità rispetto ad esso¹⁰³.

Del resto, un calcolo costi-benefici di stampo puramente economico porterebbe, in questi casi, ad escludere in modo pressoché matematico la scelta di denunciare l'illecito, dal momento che le pressioni alla conformità nei confronti delle politiche - anche ille-

¹⁰² R. FRANK, *What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments*, Princeton, NJ, 2004.

¹⁰³ In tal senso ad esempio la formulazione al punto 7 della teoria delle "associazioni differenziali": «Le associazioni differenziali possono presentare specifiche caratteristiche di frequenza, durata, priorità e intensità». Cfr. E. H. SUTHERLAND, *Principles of Criminology*, Philadelphia, 1947, p. 5ss.

gali - d'impresa (che ne fanno un eccellente terreno di applicazione degli studi sui meccanismi dell'obbedienza), già enormi nel corso dell'ordinaria vita all'interno di un'organizzazione, tendono a trasformarsi in ritorsioni schiaccianti nei confronti del *whistleblower*: persecuzioni legali, *mobbing*, licenziamento, iscrizione in liste nere, ecc. fanno parte di una più generale tecnica di ostracismo che può arrivare a coinvolgere l'intera comunità - non solo lavorativa e professionale - di appartenenza del soggetto, specie qualora questa sia legata da forti vincoli di dipendenza nei confronti dell'organizzazione oggetto della denuncia. Paradossalmente, la denuncia di un *organizational crime* può talora tradursi in un impatto sanzionatorio, sia economico sia reputazionale, pressoché irrilevante per l'ente in questione e, viceversa, devastante, sotto entrambi i profili, per il *whistleblower*.

Ecco allora il grande interesse, etico-culturale e interdisciplinare al contempo, del *whistleblowing*: per la sua comprensione e inquadramento, le autoreferenzialità di una prospettiva meramente tecnica, intradisciplinare, devono lasciare il passo a un umanesimo attento all'intero, ossia all'uomo *interamente* inserito nella rete di relazioni che lo rendono *persona*¹⁰⁴; capace di esprimere quella «libertà imprevista della rivolta», che «si apre al singolare e al dettaglio»; che, «con il proprio no ne afferma il significato nella sua singolarità» e, «distaccandosi», staglia l'uomo «sullo sfondo d'un paesaggio totale che lo rendeva niente»¹⁰⁵.

Nel 2002 la rivista *Time*¹⁰⁶, all'indomani di una incredibi-

¹⁰⁴ Cfr. J. DEWEY, *The Ethics of Democracy* in J. DEWEY, *The Early Works 1882-98*, trad. it. *Etica della democrazia*, in *Scritti politici*, a cura di G. Cavallari, Roma 2003, pp. 18-19.: «l'uomo è essenzialmente un essere sociale» e dunque «l'individuo non sociale è un'astrazione a cui si arriva immaginando cosa sarebbe l'uomo se tutte le sue qualità umane gli fossero portate via»; «dal punto di vista democratico, si deve ricordare che l'individuo è qualcosa di più di un semplice individuo, è una persona».

¹⁰⁵ ESCOBAR, *La libertà negli occhi*, cit., p. 111.

¹⁰⁶ *Time*, 30 dicembre 2002-6 gennaio 2003, pp. 36-62.

le sequela di scandali finanziari e rivelazioni politiche che avevano messo a dura prova la fiducia degli americani nelle loro istituzioni pubbliche e private, decise di immortalare in copertina, come «persone dell'anno», tre donne (Cynthia Cooper di *Worldcom*, Coleen Rowley dell' *Fbi*, Sherron Watkins di *Enron*): propriamente, tre *whistleblowers*, che avevano avvertito l'esigenza morale di denunciare illeciti o gravi irregolarità identificate nelle rispettive organizzazioni¹⁰⁷.

Significativo è soprattutto un passaggio dell'intervista rilasciata in quello stesso numero di *Time* da Cynthia Cooper che, alla domanda su che cosa le avesse permesso di denunciare le irregolarità, nonostante l'inerzia dei vertici (e visto che «*la cultura viene dall'alto*», «*it's the value system at the top*», «*the leaders set the tone*», come aveva detto qualche riga prima Sherron Watkins), rispondeva: «Penso che dipenda dai valori e dall'etica che si apprendono nel corso della vita. Mia madre ha esercitato un'influenza straordinaria su di me: "Non lasciarti mai intimidire; pensa sempre alle conseguenze delle tue azioni". Credo che questo possa essere il segnale del risveglio per tutto il paese. Tutti gli americani - insegnanti, madri, padri, professori universitari, dirigenti di società - hanno la responsabilità di dare un contributo e garantire la forza del tessuto etico e morale del paese».

Dopo aver letto quest'ultimo brano dell'intervista, la mente corre ai meccanismi difensivi, alle neutralizzazioni e razionalizzazioni, regolarmente messe in campo delle organizzazioni (burocratiche, militari, economiche) all'indomani della rivelazione di qualche grave illecito che ne coinvolga i vertici, scandite dal consueto ritornello: «*It's just a few bad apples!*». Si tratta di una formula che viene regolarmente estratta dal capiente cassetto dei comodi luoghi comuni (se n'è avuto un esempio dopo la circolazione delle prime fotografie sulle torture nel carcere di Abu Ghraib) che la sterminata let-

¹⁰⁷ Cfr. *Time*, cit. p. 61.

teratura criminologica americana dedicata al *white collar crime* (e anche ai “meccanismi di difesa” messi in campo dai *white collars*, individuali o collettivi) chiama appunto «*the “few bad apples” alibi*», spesso accompagnandola con la domanda (retorica): «*just a few “bad apples” or a rotten apple basket!?*».

La tormentata decisione di “soffiare il fischietto” adottata da Cynthia Cooper, Coleen Rowley e Sherron Watkins rivela semmai che il problema delle illegalità economiche, tanto più in contesti organizzativi, come ben sapeva Edwin Sutherland¹⁰⁸, non può ridursi sbrigativamente a caratteristiche antropologiche differenziali di «poche mele marce». Che, anzi, quand’anche tali «mele marce» abbiano avuto un ruolo significativo nella genesi del crimine all’interno dell’organizzazione, non è nei loro confronti che dovrebbero indirizzarsi principalmente le attenzioni *preventive* davvero intenzionate a rimuovere o contenere in futuro le situazioni di rischio.

¹⁰⁸ In due noti, ironici passaggi del suo libro (*Il crimine dei colletti bianchi*, cit., pp. 6., 327), osservava E. Sutherland: «Né le patologie sociali né le patologie individuali rappresentano un’adeguata spiegazione del comportamento criminale». «Si afferma spesso che il crimine dovrebbe essere spiegato per mezzo delle caratteristiche psicologiche dei rei. Questo tipo di spiegazione ha avuto una storia lunga e articolata. Una scuola di pensiero ha sostenuto la necessità di basarsi sulle deviazioni dalla norma di carattere organico, un’altra sulla mancanza d’ intelligenza e una terza sui disturbi emotivi. Tutti questi orientamenti impiegano la stessa logica e differiscono tra loro solo per le caratteristiche cui annettono importanza nella eziologia del comportamento criminale. L’approfondimento delle ricerche su ciascuna di queste tipologie di caratteristiche ha tuttavia dimostrato come esse non presentino differenze significative e costanti tra criminali e non criminali. Attualmente si tende a ravvisare nell’ instabilità emotiva l’aspetto in grado di spiegare il comune comportamento criminale e questo tipo di spiegazione viene particolarmente caldeggiato da psichiatri e psicanalisti. Nemmeno costoro, tuttavia, si sognerebbero di sostenere che i reati delle industrie *Ford* derivino dal complesso di Edipo, quelli della *Aluminium Company of America* da un complesso d’inferiorità, quelli della *U.S. Steel Corporation* da frustrazione e aggressività, quelli della *DuPont* da un’ esperienza traumatica o quelli della *Montgomery Ward* da una regressione infantile. Per quest’ultimo caso, a dire il vero, qualche vago sostegno a una simile tesi si potrebbe trovare nel fatto che il presidente della società fu portato via dal suo ufficio tra le braccia dei rappresentanti di un’autorità parentale...».

La questione davvero rilevante è il modo cui rispondono le «mele sane» (ossia la gran parte di ciò che il «cestino» organizzativo contiene) a dilemmi etici non molto diversi, *qualitativamente* (ma, come detto, sono le qualità e non le quantità o le scale, che interessano alla prospettiva di una scienza *umana*) da quelli su cui rifletteva Hanna Arendt qualche decennio fa, interrogandosi in merito alla genesi del nazismo. La filosofa tedesca osservava come in quella vicenda estrema (come tale assai emblematica e istruttiva *anche* per situazioni più ordinarie, meno appariscenti, in cui ogni giorno ci si può imbattere), il problema non fosse quello del «comportamento del criminale acclarato» - potremmo dire, appunto, delle «mele marce» - ma quello delle persone assolutamente normali che però «... furono del tutto incapaci di contrapporre un proprio giudizio a quello che per loro aveva tutto l'aspetto di un verdetto della Storia». Il problema era, quindi, dell'allineamento della maggioranza a una minoranza deviante che, per effetto di tale progressiva acquiescenza da parte delle «mele sane», si trasformava progressivamente in maggioranza o totalità: «quella sorta di ansia di non perdere il treno della Storia che a un certo punto in molti provarono... che caratterizzò il comportamento di gran parte delle figure pubbliche d'allora, in ogni ambito professionale e in ogni cerchia intellettuale - un comportamento abbinato a un'incredibile disinvoltura nel rompere legami d'amicizia che duravano magari da una vita». «Se non si tiene conto di questo collasso generale, se non si tiene conto di questa compromissione, non della responsabilità personale, ma della propria personale capacità di giudizio, non si può davvero capire ciò che accadde in seguito... quella primissima disintegrazione morale della società tedesca fu a mio avviso una sorta di prova generale della sua completa e definitiva distruzione, avvenuta poi negli anni della guerra»¹⁰⁹.

In contesti più normali e meno estremi, dove forse non si fa la Storia, ma, certo, si fanno *le* storie, *le* biografie di persone fisiche e giuridiche, la decisione di «soffiare il fischietto»

¹⁰⁹ ARENDT, *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 20-21.

ha lo stesso significato del gesto di chi, in un contesto organizzato nel quale «chiunque è travolto da ciò che chiunque altro crede e fa» esce dall'ombra, in virtù del proprio rifiuto «di unirsi agli altri, un rifiuto che in quei frangenti diventa un fenomeno appariscente e una sorta di azione»: «l'elemento purgativo del pensiero che porta allo scoperto le implicazioni tacite delle opinioni non sottoposte a esame», la capacità di «giudizio» che è «il sottoprodotto dell'effetto liberatorio del pensiero», «che realizza il pensiero, lo rende manifesto nel mondo delle apparenze, in cui io non sono mai da solo e sono sempre troppo occupato per poter pensare». Del resto, come ancora scrive la Arendt, «la manifestazione del vento del pensiero non è la conoscenza, è la capacità di distinguere il giusto dall'ingiusto»¹¹⁰.

Riflettere, come cerco di fare oggi, su possibili «percorsi di legalità in campo economico» significa dunque interrogarsi su come sia possibile creare, innanzi tutto all'interno delle organizzazioni, il «clima che rende possibile dire di no davanti alle cose alle quali la propria coscienza morale impone di dire di no»; un clima per la cui formazione e tenuta il ruolo dei vertici aziendali resta fondamentale («the leaders set the tone»).

Lo «scudo di Perseo» della *compliance* può soccorrere nella creazione di un tale clima innanzi tutto apprestando concrete tutele a favore di chi, genuinamente mosso dal rifiuto di sottostare alla «disintegrazione morale» del contesto di appartenenza, decida di *blow the whistle*¹¹¹. Sappiamo del resto che il *Sarbanes Oxley Act* del 2002, l'imponente e discusso *corpus* di disposizio-

¹¹⁰ ARENDT, *Responsabilità e giudizio*, cit., pp. 137ss. e spec. p. 163

¹¹¹ Cfr. J. BRAITHWAITE, *Corporate crime in the pharmaceutical industry*, London, 1984, pp. 343-344, che, tra le misure ritenute utili non solo a contrastare il fenomeno del *corporate crime* di per sé, ma anche a favorire l'instaurarsi di *corporate cultures* di rispetto della legge, indica appunto l'introduzione di norme che offrano la maggiore tutela possibile ai c.d. *whistleblowers* (tra l'altro, garantendo agli scienziati e ricercatori la possibilità di pubblicare i loro risultati anche a fronte del veto del datore di lavoro) e che, in determinate e gravi circostanze, rendano la denuncia di violazioni da parte del dipendente un obbligo la cui violazione sia soggetta a sanzioni. .

ni introdotto negli Stati Uniti per reagire all'ondata di scandali che avevano squassato (pochi mesi prima!) settori nevralgici del *milieu* economico-finanziario americano, ha proprio previsto (nel tit. VIII, sez. 806), un potenziamento delle norme protettive dei *whistleblowers*. Si tratta di un insieme di disposizioni¹¹² molto articolato, che prevede una procedura di *enforcement* e una serie di concreti rimedi a tutela del “soffiatore di fischietto”, a cominciare dalla possibilità di adire il ministero del Lavoro e, in assenza di risposta da parte di questi entro 180 giorni (che non sia giustificabile con la “mala fede” del denunciante), la possibilità di rivolgersi alla magistratura (corte distrettuale)¹¹³.

¹¹² Un apposito sito internet (<http://www.sarbanes-oxley.com/section.php>) è dedicato a questa legge e può esser non solo consultato ma anche interrogato dai “navigatori”.

¹¹³ Section 806. Protection For Employees Of Publicly Traded Companies Who Provide Evidence Of Fraud (a) IN GENERAL- Chapter 73 of title 18, United States Code, is amended by inserting after section 1514 the following: Sec. 1514A. Civil action to protect against retaliation in fraud cases

(a) WHISTLEBLOWER PROTECTION FOR EMPLOYEES OF PUBLICLY TRADED COMPANIES- No company with a class of securities registered under section 12 of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78l), or that is required to file reports under section 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78o(d)), or any officer, employee, contractor, subcontractor, or agent of such company, may discharge, demote, suspend, threaten, harass, or in any other manner discriminate against an employee in the terms and conditions of employment because of any lawful act done by the employee--

(1) to provide information, cause information to be provided, or otherwise assist in an investigation regarding any conduct which the employee reasonably believes constitutes a violation of section 1341, 1343, 1344, or 1348, any rule or regulation of the Securities and Exchange Commission, or any provision of Federal law relating to fraud against shareholders, when the information or assistance is provided to or the investigation is conducted by--

(A) a Federal regulatory or law enforcement agency;

(B) any Member of Congress or any committee of Congress; or

(C) a person with supervisory authority over the employee (or such other person working for the employer who has the authority to investigate, discover, or terminate misconduct); or

(2) to file, cause to be filed, testify, participate in, or otherwise assist in a proceeding filed or about to be filed (with any knowledge of the employer) relating to an alleged violation of section 1341, 1343, 1344, or 1348, any rule or regulation of the Securities and Exchange Commission, or any provision of Federal law relating to fraud against shareholders.

(b) ENFORCEMENT ACTION-

(1) IN GENERAL- A person who alleges discharge or other discrimination by any person in violation of subsection (a) may seek relief under subsection (c), by--

Anche se occorrerebbe pensare attentamente alla possibilità d'introdurre nell'ordinamento italiano un insieme di previsioni analoghe, alla tutela dei "segnalatori" di illeciti, dei *whistleblowers*, potrebbero indirizzarsi (e meglio strutturarsi!) già i modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231. L'art. 6, comma secondo, lett. d), stabilisce del resto che tali modelli debbano «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli». Una prescrizione che, a mio parere, richiede anche, secondo un dettame di concretezza analogo a quello che dovrebbe orientare la selezione dei fattori di rischio criminale, che i modelli favoriscano le *condizioni* per l'afflusso di informazioni rilevanti all'organismo di

(A) filing a complaint with the Secretary of Labor; or

(B) if the Secretary has not issued a final decision within 180 days of the filing of the complaint and there is no showing that such delay is due to the bad faith of the claimant, bringing an action at law or equity for de novo review in the appropriate district court of the United States, which shall have jurisdiction over such an action without regard to the amount in controversy.

(2) PROCEDURE-

(A) IN GENERAL- An action under paragraph (1)(A) shall be governed under the rules and procedures set forth in section 42121(b) of title 49, United States Code.

(B) EXCEPTION- Notification made under section 42121(b)(1) of title 49, United States Code, shall be made to the person named in the complaint and to the employer.

(C) BURDENS OF PROOF- An action brought under paragraph (1)(B) shall be governed by the legal burdens of proof set forth in section 42121(b) of title 49, United States Code.

(D) STATUTE OF LIMITATIONS- An action under paragraph (1) shall be commenced not later than 90 days after the date on which the violation occurs.

(c) REMEDIES-

(1) IN GENERAL- An employee prevailing in any action under subsection (b)(1) shall be entitled to all relief necessary to make the employee whole.

(2) COMPENSATORY DAMAGES- Relief for any action under paragraph (1) shall include--

(A) reinstatement with the same seniority status that the employee would have had, but for the discrimination;

(B) the amount of back pay, with interest; and

(C) compensation for any special damages sustained as a result of the discrimination, including litigation costs, expert witness fees, and reasonable attorney fees.

(d) RIGHTS RETAINED BY EMPLOYEE- Nothing in this section shall be deemed to diminish the rights, privileges, or remedies of any employee under any Federal or State law, or under any collective bargaining agreement.»

vigilanza. Un' esigenza che emerge anche dall'art. 7, comma terzo, dove si richiede, in relazione al rischio di illeciti dei dipendenti, che i modelli prevedano «misure idonee» a «scoprire tempestivamente» le «situazioni di rischio»¹¹⁴.

Non credo che le imprese debbano temere una perdita di coesione e produttività per effetto di disposizioni che apprestino un'efficace tutela nei confronti di coloro che decidano di portare allo scoperto le illegalità di cui siano testimoni all'interno delle stesse. Specie se una tale tutela si inquadri in un complesso di iniziative tali da attuare efficacemente, ma anche esprimere chiaramente, l'impegno degli organi dirigenti alla creazione di un clima etico in azienda. Uno studio americano asserisce infatti che imprese reputate altamente etiche hanno sei volte più probabilità di ottenere fedeltà dai propri dirigenti, mentre il 79% dei dipendenti poco convinti dell'integrità dei propri capi percepisce come oppressivo o non interessante il lavoro svolto in azienda e prevede di abbandonarlo al più presto¹¹⁵.

¹¹⁴ Un esempio, tra i moltissimi, di primo adeguamento al d.lgs. n. 231 si può rinvenire nel “Documento illustrativo del modello di organizzazione e gestione” delle *Assicurazioni Generali*. Il par. 6.4, è dedicato appunto al cruciale tema dei «flussi informativi» («Flussi Informativi - Segnalazioni all'organismo di vigilanza - Segnalazioni che rivestono particolare carattere di urgenza»). Vi si afferma che «L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01». Le prescrizioni generali in materia prevedono, tra l'altro, la raccolta di «eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 o comunque relativi a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello». In chiusura ci si limita però a prevedere che «i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione».

¹¹⁵ Cfr. *Walker report*, 1999, p. 99, come cit. in ROSOFF - PONTELL -TILLMAN, *Profit Without Honor*, cit., p. 584.

E' ben evidente peraltro che anche le norme meglio congegnate per tutelare i *whistleblowers* (e, necessariamente, per discernere le segnalazioni genuinamente alimentate da una reazione etica nei confronti degli illeciti rispetto a quelle meramente pretestuose o ricattatorie) possono creare tutt'al più delle opportunità favorevoli alla denuncia, non certo influire sulla motivazione a denunciare (applicando anche alla decisione di denunciare il modello di scelta razionale del *white-collar criminal* elaborato da N. Shover e K. M. Bryant)¹¹⁶. La stessa testimonianza di Cynthia Cooper rivela come la forza e la convinzione di *blow the whistle*, al di là della possibilità di farlo impunemente, trae alimento da un *humus* assiologico ben più fortemente interiorizzato («dai valori e dall'etica che si apprendono nel corso della vita») di quello che anche la realtà aziendale meglio intenzionata e strutturata di per sé possa generare.

Qui ovviamente il discorso si farebbe ancor più complesso e indominabile di quanto lo sia stato per i già intricati temi sfiorati fin qui. Mi limito a osservare come ogni impegno a favore della legalità e dell'etica in campo economico non possa esimersi dall'allargare il proprio campo visuale e porsi la questione della formazione e dell'educazione, non solo del proprio *management* o della categoria professionale in generale, ma dell'intera cittadinanza.

Che la strada da percorrere in questa direzione sia ancora lunga e accidentata è rivelato dalle ricerche condotte sugli studenti delle *business school*, che nelle interviste esprimevano la convinzione di un'incidenza negativa dei comportamenti etici sulla carriera personale¹¹⁷.

¹¹⁶ V., *supra*, il § 4.

¹¹⁷ T.J. RAKSITIS, *The Business Challenge: Confronting the Ethics Issue*, in *Kiwanis Magazine*, September 1990, p. 30, che riferisce un 71% di risposte di questo tipo rilevato nel campione di studenti intervistati presso la University of Virginia Darden Graduate School of Business Administration.

Un altro studio¹¹⁸ ha preso in esame le interrelazioni tra dimensioni dell'impresa e *corporate criminal activity* e tra questa e le politiche aziendali, analizzando altresì l'influenza dell'educazione universitaria e di precedenti esperienze nell'esercito fra i *top managers*. I dati raccolti hanno permesso di desumere che l'educazione universitaria e le precedenti esperienze militari dei *managers* rafforzano la relazione tra dimensioni della società e numero di illeciti commessi¹¹⁹: l'ipotesi è dunque che *business education* e attività illegali siano connesse, anche se i dati non permettono di determinare quanto sia il tipo di educazione a favorire una propensione per il crimine economico o quanto, invece, siano le caratteristiche personali degli individui ad indirizzarli verso un certo corso di studi e una certa professione. Constatato, inoltre, il legame tra precedenti esperienze militari e aumento della probabilità, per le imprese più grandi, di incorrere in comportamenti criminali, si è ipotizzato che valori positivi appresi nell'esercito, come lo spirito di squadra, la lealtà al proprio gruppo e l'affidamento a procedure e codici di condotta prestabiliti, vengano scavalcati e in qualche misura pervertiti dalla necessità di preservare, anche a costo di commettere illeciti, solidarietà e coesione all'interno della dirigenza e di salvaguardare la reputazione della società.

L'auspicabile impegno a instillare anche in queste scuole l'abitudine al pensiero indipendente e a rimuovere, come

¹¹⁸ Cfr. R. J. WILLIAMS - J. D. BARRETT - M. BRABSTON, *Managers' business school education and military service*, cit., pp. 691-712. La ricerca è stata condotta su un campione di 184 imprese, incluse, per tutto il periodo dal 1991 al 1994, nella lista delle 500 maggiori imprese commerciali compilata annualmente dalla rivista *Fortune*. Si è considerato il numero di violazioni dei regolamenti *OSHA* (Occupational Safety and Health Administration) ed *EPA* (Environmental Protection Agency) contestate nello stesso periodo, le dimensioni delle imprese (desunte dal fatturato medio nel periodo 1989-92), le rispettive politiche commerciali (orientate o meno alla diversificazione) i risultati commerciali (come variabili di controllo), nonché le caratteristiche dei *top management teams*, con particolare riguardo alle precedenti esperienze nell'esercito e al titolo di studio universitario (*MBA degree*), nonché alla durata media della permanenza ai vertici della compagnia (anche questa come variabile di controllo).

¹¹⁹ *Ibid.*, pp. 706 ss.

avrebbe detto la Arendt, «il dannoso termine “obbedienza”» dal «vocabolario»¹²⁰ dei futuri managers, deve anche fare i conti con un ostacolo tanto formidabile quanto pervasivo: la cultura del nuovo capitalismo, «che promuove un io orientato sul breve periodo, concentrato sulle abilità potenziali, disponibile ad abbandonare le esperienze passate» e che professa, in nome della libertà e dell'autonomia individuale, l'esigenza di «tagliare legami, soprattutto i legami cresciuti con il tempo»¹²¹. Nietzsche avrebbe detto che un tale io ha smarrito «l'istinto da cui crescono le istituzioni», «da cui cresce un avvenire»¹²².

La “cultura” del nuovo capitalismo esprime del resto «uno strano tipo di essere umano»: un uomo non vero, visto che «la maggior parte delle persone non è fatta così: le persone hanno bisogno di una biografia coerente, sono orgogliose di saper fare bene determinate cose e danno valore alle esperienze che hanno fatto nel corso della loro vita»¹²³. E' questo, in fondo, l'unico tipo di biografia entro cui può albergare quello «stato interiore permanente che regola l'intero agire, dire ed esistere» e da cui tipi come Cynthia Cooper attingono, al momento giusto, la forza per arricchire, con il proprio, «no» il patrimonio morale (certo difficile da tradurre nelle *cifre* di un bilancio di esercizio) di ogni società - *corporation* o *society* - di cui siano, preziosa, parte. Con «grande profitto» per loro, e per tutti noi.

¹²⁰ ARENDT, *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 40.

¹²¹ R. SENNETT, *The Culture of the New Capitalism*, trad.it., *La cultura del nuovo capitalismo*, Bologna, 2006, p. 144.

¹²² «L'intero Occidente non ha più questi istinti da cui crescono istituzioni, da cui cresce un *avvenire*: forse nessun'altra cosa risulta tanto a contraggenio al suo 'spirito moderno'. Si vive per l'oggi, si vive in gran fretta - si vive in un mondo molto irresponsabile: questo appunto viene chiamato 'libertà'. Ciò che, delle istituzioni, fa istituzioni, viene disprezzato, o odiato, rifiutato: si crede di incorrere nel pericolo di una nuova schiavitù» (F. NIETZSCHE, *Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert*, trad.it. di F.Masini, *Il crepuscolo degli idoli*, Milano, 1983, p. 115s.).

¹²³ R. SENNETT, *The Culture of the New Capitalism*, cit., p. 9 s.

**ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA**

Aletti Montano & Co.
Asset Banca S.p.A.
Assiom
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca di Bologna
Banca della Campania S.p.A.
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.A.
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca della Ciociaria S.p.A.
Banca Commerciale Sammarinese
Banca Esperia S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca del Fucino
Banca di Imola S.p.A.
Banca Intesa S.p.A.
Banca per il Leasing - Italease S.p.A.
Banca di Legnano S.p.A.
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.
Banca Lombarda Private Investment S.p.A.
Banca delle Marche S.p.A.
Banca MB S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca del Monte di Parma S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca della Nuova Terra S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell'Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Banca Popolare di Cividale
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Intra
Banca Popolare Italiana
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Materano S.p.A.
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara S.p.A.
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare Sant'Angelo S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Banca Popolare di Todi S.p.A.
 Banca Popolare Valconca
 Banca Popolare di Vicenza
 Banca Regionale Europea S.p.A.
 Banca di Roma S.p.A.
 Banca Sammarinese di Investimento
 Banca di San Marino
 Banca di Sassari S.p.A.
 Banca Sella S.p.A.
 Banca del Titano S.p.A.
 Banche Popolari Unite
 Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A.
 Banco di Desio e della Brianza
 Banco Popolare di Verona e Novara
 Banco di San Giorgio S.p.A.
 Banco di Sardegna S.p.A.
 Barclays Bank Plc
 Caboto S.p.A.
 Capitalia S.p.A.
 Carichieti S.p.A.
 Carifano S.p.A.
 Carifermo S.p.A.
 Cassa Lombarda S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
 Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Forlì S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
 Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino
 Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
 Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
 Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
 Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.
 Cedacri S.p.A.
 Centrale dei Bilanci
 Centrobanca S.p.A.
 Credito Artigiano S.p.A.
 Credito Bergamasco S.p.A.
 Credito Emiliano S.p.A.
 Credito di Romagna S.p.A.
 Credito Sammarinese S.p.A.
 Credito Siciliano S.p.A.
 Credito Valtellinese
 CSE - Consorzio Servizi Bancari
 Deutsche Bank S.p.A.
 Euro Commercial Bank S.p.A.
 Farbanca S.p.A.
 Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo

Federkasse
Findomestic Banca S.p.A.
Friulcassa S.p.A.
Interbanca S.p.A.
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
MCC S.p.A.
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Meliorbanca S.p.A.
Rasbank S.p.A.
Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A.
Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.
Sanpaolo IMI S.p.A.
Sedicibanca S.p.A.
SIA S.p.A.
UGC Banca S.p.A.
Unibanca S.p.A.
Unicredit Banca S.p.A.
Unicredito Italiano S.p.A.
Veneto Banca

Amici dell'Associazione

Arca SGR S.p.A.
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Borsa Italiana S.p.A.
Centro Factoring S.p.A.
Finsibi S.p.A.
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella S.p.A.
Kprmg S.p.A.
Intesa Casse del Centro
Sofid S.p.A.

QUADERNI PUBBLICATI

- N. 1 *Dionigi Card. Tettamanzi*
**“ORIENTAMENTI MORALI DELL’OPERARE
NEL CREDITO E NELLA FINANZA”**
Introduzione di G. Vigorelli - F. Cesarini - novembre 2003
- N. 2 *G. Rumi - G. Andreotti - M. R. De Gasperi*
**“UN TESTIMONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ETICA
ALLA PROFESSIONE: ALCIDE DE GASPERI”**
Introduzione di G. Vigorelli - dicembre 2004
- N. 3 *P. Barucci*
“ETICA ED ECONOMIA NELLA «BIBBIA» DEL CAPITALISMO”
Introduzione di G. Vigorelli - aprile 2005
- N. 4 *A. Ghisalberti*
**“IL GUADAGNO OLTRE IL NECESSARIO: LEZIONI
DALL’ECONOMIA MONASTICA”**
Introduzione di G. Vigorelli - maggio 2005
- N. 5 *G.L. Potestà*
**“DOMINIO O USO DEI BENI NEL GIARDINO DELL’EDEN?
UN DIBATTITO MEDIEVALE FRA DIRITTO E TEOLOGIA”**
Introduzione di G. Vigorelli - giugno 2005
- N. 6 *E. Comelli*
**“IL RUOLO DELLA DONNA NELL’ECONOMIA:
LA TRADIZIONE EBRAICA”**
Introduzione di G. Vigorelli - giugno 2005
- N. 7 *A. Profumo*
“L’IMPRENDITORE TRA PROFITTO, REGOLE E VALORI”
Introduzione di G. Vigorelli - ottobre 2005
- N. 8 *S. Gerbi*
“RAFFAELE MATTIOLI E L’INTERESSE GENERALE”
Introduzione di G. Vigorelli - novembre 2005
- N. 9 *A. Bazzari*
“ASPETTI ECONOMICI DELLA CARITÀ ORGANIZZATA”
Introduzione di G. Vigorelli - dicembre 2005
- N. 10 *L. Sacconi*
“PUÒ L’IMPRESA FARE A MENO DI UN CODICE MORALE?”
Introduzione di G. Vigorelli - febbraio 2006
- N. 11 *S. Piron*
“I PARADOSSI DELLA TEORIA DELL’USURA NEL MEDIOEVO”
Introduzione di G. Vigorelli - aprile 2006
- N. 12 *A. Spreafico*
“MERCATO, GIUSTIZIA, MISERICORDIA: riflessione biblica”
Introduzione di G. Vigorelli - maggio 2006

N. 13 *L. Castelfranchi*
“IL DENARO NELL’ARTE”
Introduzione di G. Vigorelli - giugno 2006

N. 14 *D. Tredget*
**“I BENEDETTINI NEGLI AFFARI E GLI AFFARI COME VOCAZIONE:
L’EVOLUZIONE DI UN QUADRO ETICO PER LA NUOVA ECONOMIA”**
Introduzione di G. Vigorelli - ottobre 2006

Per ogni informazione circa le pubblicazioni ci si può rivolgere alla Segreteria
dell’Associazione - tel. 02/62.755.252 - E-mail: assbb@bpci.it